



EASO

Guida pratica sull'erogazione di informazioni nella procedura Dublino

*Serie di guide pratiche
dell'EASO*

2021





EASO

Guida pratica sull'erogazione di informazioni nella procedura Dublino

***Serie di guide pratiche
dell'EASO***

Dicembre 2021



Manoscritto completato nel novembre 2021

L'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), o chiunque agisca in suo nome, declina ogni responsabilità per l'uso dei contenuti della presente pubblicazione.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2022

Print	ISBN 978-92-9465-858-6	doi:10.2847/421807	BZ-02-21-616-IT-C
PDF	ISBN 978-92-9465-839-5	doi:10.2847/905554	BZ-02-21-616-IT-N

© Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, 2021

Immagine di copertina, [SiberianArt](#), © [iStock](#), 2021

La presente guida pratica è stata elaborata utilizzando le risorse di [Flaticon.com](#). Ciò riguarda le icone riportate nelle pagine 17 e 78.

La mappa a pagina 11 è stata creata con [mapchart.net](#).

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte. Per utilizzare o riprodurre foto o altro materiale libero da copyright dell'EASO, occorre l'autorizzazione diretta del titolare del copyright.

Informazioni sulla guida

A che scopo è stata creata questa guida? La missione dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) è di sostenere gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi associati tramite, tra l'altro, una formazione comune, norme comuni di qualità e informazioni comuni sui paesi di origine. In base al suo obiettivo generale di sostenere gli Stati membri nel conseguimento di norme comuni e processi di elevata qualità nell'ambito del sistema europeo comune di asilo, l'EASO sviluppa strumenti pratici e orientamenti comuni.

Fornire informazioni sulla procedura Dublino ai richiedenti protezione internazionale è parte integrante della procedura stessa. La presente guida pratica è stata elaborata per sostenere tutti i funzionari incaricati di fornire tali informazioni in modo efficace. La guida pratica è stata elaborata anche come contributo al progetto orizzontale di erogazione di informazioni dell'EASO: *Let's Speak Asylum (Parliamo di asilo)*.

Com'è stata redatta questa guida? La presente guida è stata elaborata da esperti delle autorità nazionali di Germania, Grecia, Lettonia, Slovenia e Svezia. Un prezioso contributo è stato fornito anche dalla Commissione europea, dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni, dal Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli, dall'ufficio della Croce Rossa presso l'Unione europea, dal Consiglio danese per i rifugiati e da METAdrasi. Il suo sviluppo è stato facilitato e coordinato dall'EASO. Prima del suo completamento è stata condotta una consultazione in merito con tutti gli Stati membri attraverso la rete EASO delle unità Dublino.

Chi dovrebbe utilizzare la presente guida? Determinare quale Stato membro debba essere competente per la valutazione di una domanda di protezione internazionale è una delle prime azioni da intraprendere in una procedura di asilo. Di conseguenza, molte persone con esperienze professionali diverse che operano nel settore dell'asilo potrebbero dover fornire informazioni a un richiedente in merito al sistema Dublino.

La presente guida è stata elaborata per fornire informazioni utili alle diverse figure professionali che lavorano all'interno e all'esterno delle autorità nazionali competenti in materia di asilo. Le guardie di frontiera e i servizi di polizia competenti per l'immigrazione, i funzionari di Dublino e i funzionari addetti ai casi, il personale nelle strutture di accoglienza, il personale che pianifica i trasferimenti Dublino, le persone incaricate di fornire informazioni ai richiedenti nonché i mediatori culturali e gli interpreti potrebbero trovare tutti questa guida pratica utile per fornire informazioni sulla procedura Dublino.

Come si utilizza questa guida? La presente guida inizia con una breve spiegazione delle principali caratteristiche del sistema Dublino nel [capitolo 1. Il sistema Dublino](#), in cui viene fornita una panoramica di base di alcune delle sue caratteristiche principali, in particolare per coloro che hanno meno familiarità con il sistema. Il [capitolo 2. Metodologie per l'erogazione delle informazioni](#) contiene una breve introduzione agli aspetti metodologici dell'erogazione delle informazioni nel contesto della procedura Dublino. Questa sezione metodologica non intende essere una guida completa per quanto riguarda le metodologie di comunicazione delle informazioni, ma piuttosto fornire al lettore una comprensione di base dei concetti chiave e orientamenti pratici. Nel [capitolo 3. Il percorso Dublino](#) vengono forniti ulteriori dettagli sulla procedura Dublino e sulle esigenze di informazione dei richiedenti durante le varie fasi della procedura. Per fornire esempi pratici di come possono manifestarsi le esigenze di informazione per richiedenti diversi durante la procedura, il lettore può seguire il percorso attraverso la procedura di quattro richiedenti immaginari presentati nella guida pratica.

La presente guida è stata elaborata allo scopo di rispondere alle esigenze di persone con conoscenze ed esperienze precedenti diverse in relazione al regolamento Dublino III o all'erogazione delle informazioni. Ciascun capitolo può essere letto singolarmente o in relazione agli altri capitoli, a seconda della propria esperienza precedente.

Ove necessario, le raccomandazioni sono precedute da un riferimento giuridico in un riquadro sopra la parte pertinente del testo. Il presente documento contiene inoltre, in punti strategici, riquadri contenenti buone prassi, esempi pratici o osservazioni aggiuntive. Gli esempi di buone prassi vengono utilizzati per promuovere un determinato funzionamento di uno Stato membro e sono evidenziati in verde. Vengono utilizzati esempi pratici, evidenziati in giallo, per illustrare e chiarire ulteriormente alcuni argomenti, fornendo maggiori delucidazioni. Osservazioni aggiuntive, indicate in blu, sono utilizzate per fornire dettagli e spiegazioni supplementari. I riquadri blu si riferiscono ai prodotti esistenti dell'EASO, ai corsi di formazione o ad altri suggerimenti per ulteriori letture.

Com'è collegata questa guida alle normative e alle prassi nazionali? Si tratta di uno strumento d'armonizzazione e non è giuridicamente vincolante. Rispecchia gli orientamenti e le prassi concordati di comune accordo.

Sommario

Informazioni sulla guida.....	3
Elenco delle abbreviazioni e dei termini comunemente usati.....	6
1. Il sistema Dublino	8
1.1. La procedura Dublino.....	8
1.2. L'elemento portante del sistema europeo comune di asilo	8
1.3. Il quadro giuridico	9
1.4. Principi che disciplinano il sistema Dublino	9
1.5. A chi si applica il regolamento Dublino III?	10
1.6. Ambito di applicazione territoriale del sistema Dublino	11
1.7. Criteri utilizzati per determinare la competenza e loro gerarchia	11
1.8. Unità familiare nell'ambito della procedura Dublino (articoli 8, 9, 10)	13
1.9. Dipendenza e clausole discrezionali	13
1.10. Evitare movimenti secondari	14
1.11. Termini nella procedura Dublino	15
1.12. Elementi di prova nella procedura Dublino	15
2. Metodologie per l'erogazione delle informazioni	17
2.1. Tipi di comunicazione.....	17
2.2. Principi dell'erogazione delle informazioni.....	23
2.3. Promuovere la comprensione	28
3. Il percorso Dublino.....	32
3.1. Presentazione di Mahmoud, Bakary, Svetlana e della famiglia Al Hamoud.....	33
3.2. Erogazione di informazioni sul contatto iniziale	34
3.3. Erogazione di informazioni durante il rilevamento delle impronte digitali	39
3.4. Erogazione di informazioni al momento della presentazione della domanda.....	44
3.5. Erogazione di informazioni durante il colloquio personale e determinazione dello Stato membro competente	49
3.6. Erogazione di informazioni al momento della notifica al richiedente della decisione di trasferimento	54
3.7. Erogazione di informazioni per il trasferimento.....	57
4. Idee errate e controargomentazioni comuni.....	61
5. Ispirazione: canali di informazione supplementari.....	64
5.1. Essere in grado di localizzare/contattare il richiedente	64
5.2. Ulteriore contatto diretto tra il richiedente e l'autorità	64
5.3. Fornire l'accesso digitale alle informazioni	66
6. Ispirazione: cooperazione con la società civile.....	68
6.1. Fornire i recapiti delle organizzazioni della società civile ai richiedenti	68
6.2. Cooperazione riguardante l'unità familiare.....	69
6.3. Attenuare le sfide in cooperazione con la società civile	70
Allegato I. Liste di controllo	71
1. Metodologia.....	71
2. Fasi del procedimento.....	72
3. Criteri di Dublino	76
Allegato II. Possibilità di ricongiungimento familiare.....	79
Allegato III. Calendario del regolamento Dublino III	80
Allegato IV. Domande frequenti	81
1. Unità familiare.....	82
2. Determinazione dello Stato membro competente	84
3. Scadenze e attesa.....	86
4. Trasferimenti e ricorsi	88

Elenco delle abbreviazioni e dei termini comunemente usati

Beneficiario di protezione internazionale	Una persona che non è cittadino dell'Unione europea o di un paese associato (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) cui è stata concessa la protezione internazionale (status di rifugiato o protezione sussidiaria).
CEAS	Sistema europeo comune di asilo.
Cittadino di un paese terzo	Qualsiasi persona che non sia cittadino dell'Unione europea e che non sia cittadino di uno Stato che partecipa al regolamento (UE) n. 604/2013 (regolamento Dublino III) in virtù di un accordo con l'Unione europea (Islanda, Liechtenstein, Norvegia o Svizzera).
EASO	Ufficio europeo di sostegno per l'asilo.
Eurodac	Banca dati europea di dattiloscopia in materia di asilo, istituita dal regolamento Eurodac (cfr. regolamento Eurodac II).
GDPR	Regolamento generale sulla protezione dei dati.
Non-refoulement (non respingimento)	Questo principio, sancito dal diritto internazionale in materia di diritti umani, vieta agli Stati di espellere, deportare, rimpatriare o trasferire in altro modo una persona in un altro paese qualora sussistano fondati motivi di ritenere che corra un rischio reale di subire persecuzioni, torture, trattamenti inumani o degradanti o un'altra grave violazione dei diritti umani.
OIM	Organizzazione internazionale per le migrazioni.
ONG	Organizzazione non governativa.
OSC	Organizzazione della società civile.
Regolamento di esecuzione	Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014 della Commissione, del 30 gennaio 2014.
Regolamento Dublino III	Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione).

Regolamento Eurodac II	Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rifusione).
Richiesta di presa in carico	Qualora lo Stato membro che ha ricevuto una siffatta domanda ritenga che un altro Stato membro sia competente per l'esame della medesima, può chiedere a quest'ultimo di prendere in carico il richiedente. Tale richiesta viene indicata come richiesta di presa in carico.
Richiesta di ripresa in carico	Gli Stati membri devono riprendere in carico un richiedente la cui domanda di protezione internazionale è in corso di esame, è stata ritirata o respinta se la persona presenta domanda in un altro Stato membro o si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno. In questi casi lo Stato membro in cui la persona è presente può chiedere all'altro Stato membro di riprendere in carico il richiedente inviandogli una richiesta, denominata richiesta di ripresa in carico.
Stati membri	Unione europea e paesi associati (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) che applicano il regolamento Dublino III.
UE	Unione europea.
UE+	Stati membri dell'Unione europea e paesi associati.
UNHCR	Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.
VIS	Sistema di informazione visti istituito dalla decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) e definito nel regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata.

1. Il sistema Dublino


1.1. La procedura Dublino

Non appena un cittadino di un paese terzo o un apolide presenta una domanda di protezione internazionale in uno degli Stati membri, tale Stato membro deve valutare quale sia lo Stato membro competente per l'esame della domanda. La regola di base del sistema europeo comune di asilo (CEAS) stabilisce che gli Stati membri devono esaminare qualsiasi domanda di protezione internazionale presentata da cittadini di paesi terzi o apolidi nel territorio degli Stati membri e che la domanda sarà esaminata da un unico Stato membro.

La procedura obbligatoria per determinare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno Stato membro è stabilita nel regolamento Dublino III ⁽¹⁾. Tale procedura descrive i criteri da applicare per decidere quale Stato membro debba esaminare la domanda. Tali criteri comprendono, ad esempio, la questione se il richiedente abbia un coniuge che ha già presentato domanda di protezione internazionale in un determinato Stato membro. Qualora non sia possibile designare alcuno Stato membro competente sulla base di tali criteri, è competente il primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata.

1.2. L'elemento portante del sistema europeo comune di asilo

Ciascuno Stato membro ha la responsabilità di predisporre procedure per fornire protezione internazionale ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi che necessitino di tale protezione. Sebbene tale responsabilità spetti alle autorità nazionali, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno concordato norme comuni in una serie di direttive e regolamenti al fine di armonizzare le procedure e garantire elevati standard di protezione in tutti gli Stati membri. Nel loro insieme, tali direttive e regolamenti sono denominati CEAS. Il sistema Dublino costituisce l'elemento portante del CEAS e mira a determinare in maniera efficace lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale.



⁽¹⁾ [Regolamento \(UE\) n. 604/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione).

1.3. Il quadro giuridico

Il sistema Dublino consta di due regolamenti e di un regolamento di esecuzione.

Il regolamento Dublino III [regolamento (UE) n. 604/2013]

Il regolamento Dublino III è il fulcro del sistema Dublino e stabilisce la procedura Dublino. Contiene elementi quali i criteri gerarchici da applicare per determinare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, le norme procedurali nonché i diritti e gli obblighi del richiedente in tale procedura.

Regolamento Eurodac II [regolamento (UE) n. 603/2013]

Il regolamento Eurodac II disciplina la banca dati Eurodac. Eurodac contiene impronte digitali di cittadini di paesi terzi o apolidi ed è utilizzato per facilitare il processo di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale.

Regolamento di esecuzione [regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014]

Il regolamento di esecuzione contiene disposizioni più dettagliate affinché gli Stati membri attuino il regolamento Dublino III. Contiene inoltre i testi integrali degli opuscoli informativi comuni destinati a spiegare ai richiedenti la procedura Dublino, nonché i moduli standard che gli Stati membri devono utilizzare nell'attuazione del regolamento Dublino III.

1.4. Principi che disciplinano il sistema Dublino


Il sistema Dublino si basa sulla fiducia e sul rispetto reciproci tra gli Stati membri. Tutti gli Stati membri hanno l'obbligo giuridico di rispettare il principio di *non-refoulement* (non respingimento) e sono considerati paesi sicuri per i cittadini di paesi terzi e gli apolidi.

Il principio di *non-refoulement* (non respingimento) sancito dal diritto internazionale in materia di diritti umani, vieta agli Stati di espellere, deportare, rimpatriare o trasferire in altro modo una persona in un altro paese qualora sussistano fondati motivi di ritenere che corra un rischio reale di subire persecuzioni, torture, trattamenti inumani o degradanti o un'altra grave violazione dei diritti umani.

Per garantire un accesso efficace alla procedura di asilo, gli Stati membri devono cooperare tra loro per determinare lo Stato membro competente al più presto. La cooperazione è particolarmente importante quando si studiano le possibilità di ricongiungimento familiare e nei casi che riguardano minori, al fine di identificare eventuali familiari.

I termini rigidi e i chiari criteri di competenza definiti nel regolamento Dublino III hanno la finalità di garantire un accesso rapido ed equo alla procedura di asilo per i richiedenti protezione internazionale. Se uno Stato membro non rispetta il termine per inviare una richiesta o rispondere a una richiesta, o non effettua il trasferimento in tempo, diviene competente per la domanda di protezione internazionale. Poiché ciascun caso è diverso, ogni «caso Dublino» deve essere esaminato singolarmente, in modo imparziale e obiettivo.

Ulteriori orientamenti dell'EASO sul sistema Dublino



[Guida dell'EASO alla procedura Dublino: norme operative e indicatori](#)

L'obiettivo generale di questa guida è quello di sostenere gli Stati membri nell'attuazione delle principali disposizioni del regolamento Dublino III ai fini di un'applicazione razionalizzata, rafforzando così il sistema europeo comune di asilo (CEAS). Il documento mira a fornire un orientamento su come rendere operative le disposizioni giuridiche del regolamento Dublino III. Rappresenta uno strumento di sostegno per le autorità degli Stati membri nella gestione tecnica delle unità Dublino. La guida costituisce altresì uno strumento di autovalutazione.

Moduli di formazione dell'EASO sul sistema Dublino



L'EASO offre numerosi moduli di formazione nel settore dell'asilo, due dei quali sono direttamente collegati al regolamento Dublino III.

Un corso di formazione completo sul regolamento Dublino III, adatto ai funzionari addetti ai casi e agli amministratori.

Un corso di formazione completo per l'individuazione di potenziali casi Dublino, adatto ai funzionari in prima linea che potrebbero entrare in contatto con potenziali casi Dublino.

Entrambi i corsi di formazione sono disponibili sotto forma di moduli di «formazione per formatori», il che significa che, una volta che i partecipanti superano i moduli, possono formare essi stessi il personale della propria organizzazione. Se si desidera ricevere ulteriori informazioni su questi o altri moduli di formazione dell'EASO, contattare il proprio punto di contatto nazionale per la formazione o contattare l'EASO all'indirizzo training@easo.europa.eu.

1.5. A chi si applica il regolamento Dublino III?

Il regolamento Dublino III **si applica a:**

- cittadini di paesi terzi o apolidi che hanno presentato domanda di protezione internazionale in uno degli Stati membri.

Il regolamento Dublino III **può essere applicato a:**


- cittadini di paesi terzi o apolidi che si trovano nel territorio di uno Stato membro senza un titolo di soggiorno ma che hanno precedentemente presentato domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro.

Il regolamento Dublino III **non si applica a:**

- beneficiari di protezione internazionale.

1.6. Ambito di applicazione territoriale del sistema Dublino

Il sistema Dublino si applica a tutti gli Stati membri dell'Unione europea e a quattro paesi associati (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) che applicano il regolamento Dublino III.



1.7. Criteri utilizzati per determinare la competenza e loro gerarchia

Il regolamento Dublino III stabilisce i criteri di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale. È importante spiegare al richiedente che la competenza può essere stabilita per i seguenti motivi:

- legami familiari;
- ingresso e soggiorno regolari;
- ingresso e soggiorno irregolari;
- precedenti domande di asilo.

Tali criteri di competenza devono essere applicati in ordine gerarchico. Ciò significa che i legami familiari vengono prima dell'ingresso e soggiorno regolari, e così via.

I legami familiari

Articoli 8, 9, 10, 11 e 16 del regolamento Dublino III

La competenza viene determinata in primo luogo in base alla presenza legale di familiari in uno o più Stati membri.

Ingresso e soggiorno regolari

Articolo 12 del regolamento Dublino III

La competenza può quindi essere stabilita per i titoli di soggiorno o i visti rilasciati da altri Stati membri.

Ingresso e soggiorno irregolari


Articolo 13 del regolamento Dublino III

In caso di ingresso irregolare nel territorio degli Stati membri o di soggiorno irregolare prolungato superiore a cinque mesi.

La competenza per l'esame di una domanda di protezione internazionale sarà determinata dal primo Stato membro in cui è stata presentata tale domanda. Nel caso in cui la domanda sia presentata dallo stesso richiedente in un secondo Stato membro, tale secondo Stato membro chiederà normalmente al primo Stato membro di riprendere in carico l'interessato, poiché quest'ultimo vi aveva precedentemente presentato domanda di protezione internazionale. Nel caso in cui il primo Stato membro abbia stabilito la competenza con un altro Stato membro terzo sulla base dei criteri sopra elencati, quali i legami familiari o l'ingresso e il soggiorno regolari, la competenza spetta di norma a tale Stato membro terzo.

Può essere difficile stabilire quale Stato membro sia competente per l'esame di una domanda, soprattutto se non si ha una conoscenza approfondita della procedura Dublino o se il proprio lavoro non riguarda abitualmente il sistema Dublino, ad esempio perché si opera in un centro di accoglienza o si effettuano registrazioni.

È quindi importante ricordare di raccogliere correttamente tutte le informazioni reperibili che possano aiutare a determinare lo Stato membro competente. L'unità Dublino del proprio paese saprà come trattare le indicazioni secondo cui un altro Stato membro potrebbe essere competente.

Ulteriori letture e formazione

Il **modulo di formazione dell'EASO per l'individuazione di potenziali casi Dublino** può aiutare a comprendere gli indicatori per i casi Dublino, a valutarli correttamente e a indirizzarli all'unità Dublino competente del proprio Stato membro. Formazioni analoghe a queste saranno offerte dalla propria autorità nazionale con l'aiuto dell'EASO.

La **Guida pratica dell'EASO sull'attuazione del regolamento Dublino III: il colloquio personale e la valutazione delle prove** può fornire un ulteriore aiuto per comprendere gli indicatori Dublino, come valutarli e come fornire ai richiedenti informazioni al riguardo, ottenendo al tempo stesso da loro le informazioni desiderate.

1.8. Unità familiare nell'ambito della procedura Dublino (articoli 8, 9, 10)

È importante che il richiedente comprenda con quali persone potrebbe ricongiungersi ai sensi del regolamento Dublino III e quali persone non rientrano in tale ambito. Ulteriori informazioni al riguardo sono disponibili nell'[allegato II. Possibilità di ricongiungimento familiare](#).

- Se lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione ritiene che un altro Stato membro sia competente per l'esame della domanda di protezione internazionale del richiedente, può inviare una richiesta a tale Stato membro affinché prenda in carico il richiedente.
- Lo Stato membro a cui viene inviata la richiesta deve accettare di essere competente per il ricongiungimento del richiedente con i suoi familiari ai sensi del regolamento Dublino III.
- Occorre spiegare chiaramente ai richiedenti che, più solidi sono gli elementi di prova o le circostanze indiziarie che possono fornire per dimostrare i vincoli di parentela e/o le dipendenze, più facile sarà stabilire la competenza dello Stato membro in questione.
- Nei casi riguardanti richiedenti adulti è necessario il consenso scritto del richiedente.
- I casi che riguardano l'unità familiare dei minori non accompagnati dovrebbero essere agevolati solo se è nell'interesse superiore del minore, inoltre lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione e lo Stato membro che ha ricevuto la richiesta dovrebbero cooperare a stretto contatto per valutare se l'unità familiare sia nell'interesse superiore del minore.

1.9. Dipendenza e clausole discrezionali

Il regolamento Dublino III offre agli Stati membri ulteriori possibilità di ricongiungimento di familiari o parenti oppure di derogare interamente ai criteri utilizzati per determinare la competenza. Ciò riguarda i casi specifici riportati di seguito.

Dipendenza (articolo 16)

È possibile che i richiedenti dipendano dall'assistenza di un figlio, fratello o genitore legalmente residente in uno Stato membro, o viceversa. Di norma, gli Stati membri tengono insieme o ricongiungono il richiedente con tale figlio, fratello o genitore in caso di gravidanza, maternità recente, malattia grave, grave disabilità o età avanzata. In tal caso, le persone interessate devono esprimere il loro desiderio per iscritto. Il regolamento Dublino III richiede inoltre che i legami familiari esistessero nel paese di origine e che il soggetto indicato a prestare assistenza sia in grado di fornirla in maniera necessaria.

Clausola di sovranità (articolo 17, paragrafo 1)

Uno Stato membro può decidere, in qualunque momento, di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata dal richiedente in tale Stato membro, anche se lo Stato membro non è competente per la domanda.

Clausola umanitaria (articolo 17, paragrafo 2)

Uno Stato membro può, in ogni momento prima che sia adottata una prima decisione sul merito di una domanda di protezione internazionale, chiedere a un altro Stato membro di prendere in carico un richiedente al fine di procedere al ricongiungimento di persone legate da qualsiasi vincolo di parentela, per ragioni umanitarie. Tali ragioni possono essere fondate in particolare su motivi familiari o culturali, anche se tale altro Stato membro non è competente ai sensi dei criteri utilizzati per determinare la competenza o per motivi di dipendenza. Le persone interessate debbono esprimere il loro consenso per iscritto.

1.10. Evitare movimenti secondari

Il termine «movimenti secondari» si riferisce agli spostamenti effettuati da cittadini di paesi terzi e apolidi da un paese UE+ a un altro senza il previo consenso delle autorità nazionali e ai fini della ricerca di protezione internazionale o di un soggiorno irregolare (in qualunque paese UE+).

È importante assicurarsi che il richiedente comprenda che solo uno Stato membro sarà competente per l'esame della sua domanda di protezione internazionale e che non ha libertà di scelta in merito allo Stato membro in questione.

In tale contesto è particolarmente importante che il richiedente comprenda:

- la gerarchia dei criteri per la determinazione della competenza nel regolamento Dublino III;
- le possibilità di ricongiungimento con i familiari attraverso il regolamento Dublino III;
- il fatto che tutti gli Stati membri sono vincolati dalle norme comuni a livello di UE o applicano norme nazionali analoghe per quanto riguarda i diritti del richiedente su aspetti quali l'alloggio e altre esigenze di base, nonché per quanto riguarda gli obblighi del richiedente;
- le condizioni in cui i richiedenti possono ricevere un sostegno materiale in tutti gli Stati membri.

Sarebbe opportuno sottolineare che:

- se il richiedente effettua movimenti secondari, potrebbe essere rinviato in un altro Stato membro, il che potrebbe ritardare il suo accesso alla procedura di asilo.

1.11. Termini nella procedura Dublino

Il regolamento Dublino III stabilisce termini diversi per ciascuna fase della procedura. È molto importante che i richiedenti ne siano a conoscenza, anche se non è necessario conoscere tutti i termini in tutte le fasi della procedura.

Non sapere quando sarà adottata la decisione può essere fonte di stress per il richiedente. Al fine di evitare una simile situazione potrebbe essere utile spiegare in generale i termini previsti dal regolamento. A seconda dei casi ciò potrebbe comprendere: la data ultima entro la quale deve essere presentata una richiesta di ripresa/presa in carico all'altro Stato membro e il termine entro il quale lo Stato membro richiesto deve rispondere alla suddetta richiesta, nonché il termine per l'esecuzione del trasferimento. In ogni caso, il richiedente deve essere informato in merito al termine per presentare un ricorso o una richiesta di riesame contro la decisione di trasferimento qualora gli venga notificata.

Garantire che i richiedenti siano a conoscenza dei termini relativi al loro caso e fornire loro previsioni realistiche sulla possibile durata delle diverse fasi della procedura contribuirà a creare un clima di fiducia. Va inoltre osservato che, per calcolare correttamente i termini, il richiedente deve comprendere non solo la durata del termine, ma anche il momento in cui inizia a decorrere. Spiegare con calma i termini pertinenti nel proprio Stato membro.







Per un'illustrazione grafica dei termini nella procedura Dublino, consultare l'[allegato III. Termini del regolamento Dublino III](#).

Allegato II — Regolamento di esecuzione


1.12. Elementi di prova nella procedura Dublino

È importante che il richiedente comprenda che uno Stato membro a cui viene chiesto di prendere in carico la sua domanda richiederà elementi di prova o circostanze indiziarie per confermare se è effettivamente lo Stato membro competente. Di conseguenza, è importante che il richiedente fornisca alle autorità tutti gli elementi che possano suffragare la sua richiesta. Fornire al richiedente esempi pratici di ciò che potrebbe costituire una prova può aiutarlo a comprendere meglio quali elementi dovrebbe fornire alle autorità.

Esempi di elementi di prova da indicare al richiedente

Documenti di identità <ul style="list-style-type: none"> ■ Passaporto ■ Carta d'identità ■ Patente di guida 		Documenti di famiglia <ul style="list-style-type: none"> ■ Certificato di nascita ■ Certificato di matrimonio ■ Stato di famiglia 	
Documenti di viaggio <ul style="list-style-type: none"> ■ Biglietti di viaggio e fatture d'albergo ■ Visti ■ Timbri d'ingresso e di uscita 		Documenti ufficiali <ul style="list-style-type: none"> ■ Permessi di soggiorno ■ Documenti ufficiali vari ■ Estratti di relazioni di organizzazioni internazionali 	
Documenti personali <ul style="list-style-type: none"> ■ Fatture ■ Fotografie 		Documenti medici <ul style="list-style-type: none"> ■ Referti medici ■ Risultati di test del DNA 	

È importante fornire gli elementi essenziali di informazione su tutti i temi pertinenti per i quali si potrebbe chiedere al richiedente di fornire elementi di prova. Ad esempio, se un richiedente non è a conoscenza dei criteri relativi alla dipendenza, potrebbe non pensare a dichiarare il fatto di avere un familiare a carico. Al contrario, se il richiedente afferma chiaramente di non avere un familiare a carico, non gli occorreranno informazioni dettagliate su tutti gli aspetti procedurali di questa parte della procedura. Per saperne di più sull'adattamento del messaggio al richiedente, consultare il prossimo capitolo sulla metodologia.

Ulteriori orientamenti dell'EASO sul sistema Dublino

[Guida pratica dell'EASO sull'attuazione del regolamento Dublino III: il colloquio personale e la valutazione delle prove](#)

Questa guida assiste il lettore nello svolgimento del colloquio personale nell'ambito della procedura Dublino con un richiedente protezione internazionale. Inoltre, aiuta l'utente a effettuare una valutazione individuale obiettiva e imparziale degli elementi di prova applicando in egual misura i criteri giuridici e le norme comuni. La presente guida è destinata principalmente al personale che lavora presso le unità Dublino, i funzionari preposti alla registrazione, i funzionari esaminatori e le guardie di frontiera, che conducono colloqui con i richiedenti ed effettuano la valutazione per stabilire lo Stato membro competente a nome delle autorità nazionali competenti.

2. Metodologie per l'erogazione delle informazioni

L'erogazione delle informazioni ai richiedenti nell'ambito della procedura Dublino può essere effettuata in vari modi e sotto diverse forme. Ci si potrebbe trovare a dover spiegare la procedura Dublino a una famiglia di sei persone o a gestire una linea di assistenza telefonica per fornire aggiornamenti in risposta a chiamate estemporanee relative allo stato della procedura di un richiedente. Si potrebbe dover progettare una brochure sul ricongiungimento familiare o una clip animata da utilizzare in un centro di accoglienza sulle conseguenze della fuga dalla struttura. In tutti questi casi la finalità è fornire informazioni ai richiedenti sulla procedura Dublino. Questo capitolo descrive le metodologie più comuni per farlo in modo efficiente ed efficace.

Ulteriore formazione sull'erogazione delle informazioni



L'erogazione delle informazioni ai richiedenti è generalmente considerata una competenza speciale. Le metodologie per l'erogazione delle informazioni sono illustrate brevemente in questo capitolo, ma per comprendere la piena complessità del tema e poter utilizzare tali conoscenze nella pratica, l'EASO raccomanda di seguire un apposito modulo di formazione sull'argomento.

A tale riguardo, l'EASO offre un modulo dal titolo **Communication with and information provision to asylum seekers** (Comunicazione ed erogazione di informazioni ai richiedenti asilo), che delinea le competenze necessarie per progettare, pianificare e attuare strategie di comunicazione interculturale. L'obiettivo di questo modulo è consentire agli operatori di valutare le esigenze di informazione delle persone che necessitano protezione internazionale, dei richiedenti e dei potenziali beneficiari di protezione internazionale, il che consentirà ai tirocinanti di adattare e divulgare messaggi accessibili attraverso canali appropriati.

Se si è interessati a partecipare alle sessioni di formazione dell'EASO, contattare la persona responsabile delle sessioni di formazione all'interno della propria autorità per ricevere ulteriori informazioni.

2.1. Tipi di comunicazione

Questo paragrafo descrive le forme più diffuse di comunicazione con i richiedenti, utilizzando una descrizione dei canali di comunicazione più comuni, dei punti di attenzione, dei suggerimenti e delle azioni da compiere o da evitare.

2.1.1. Scelta del canale di comunicazione

Alcune modalità di comunicazione sono più adatte ai destinatari in questione rispetto ad altre. È quindi importante selezionare preventivamente il canale di comunicazione adeguato. Quando si sceglie un canale di comunicazione, assicurarsi che si attenga ai principi riportati di seguito.



Disponibile

assicurarsi di poter utilizzare il canale scelto



Adatto ai propri obiettivi

assicurarsi di scegliere il canale che garantisce il conseguimento degli obiettivi di comunicazione



Adatto ai destinatari

assicurarsi che il canale utilizzato sia adatto alle persone a cui ci si rivolge

Esempio pratico

Si deve spiegare la fase successiva della procedura Dublino a un minore non accompagnato. Si sceglie di tenere una rapida conversazione individuale con il richiedente perché è importante che il minore capisca bene. L'incontro avviene in una sala per i colloqui a misura di minore.

Esistono altri fattori di cui tenere conto nella scelta di un canale di comunicazione. Tra questi figurano:

- il **tempo** necessario per trasmettere il messaggio;
- la **complessità** del messaggio;
- la **riservatezza** del messaggio;
- la necessità di **registrare** il messaggio.

Esempio pratico

Si sceglie di collocare dei manifesti nella sala d'attesa perché si vuole comunicare a tutti i richiedenti appena arrivati che è importante condividere informazioni sui familiari presenti in Europa, in modo da poter prendere in considerazione la possibilità di ricongiungimento.

Combinare i modi di comunicazione

Nella pratica, probabilmente si utilizzeranno canali di comunicazione diversi per la stessa attività. Nella procedura Dublino si impiegheranno opuscoli, si spiegherà la procedura attraverso il colloquio personale Dublino e si potrebbero affiggere dei manifesti in ufficio sulla procedura per il ricongiungimento familiare. Questa combinazione di canali di comunicazione contribuisce ad aumentare l'impatto del messaggio in quanto:

- può essere difficile raggiungere i richiedenti tramite un'unica forma di comunicazione;
- i richiedenti possono trovare il messaggio di difficile comprensione.

Pertanto, la combinazione di varie forme di comunicazione contribuisce a rafforzare il messaggio e la sua comprensione.

2.1.2. Comunicazione verbale

La comunicazione verbale è la forma di comunicazione più diffusa. Nel fornire informazioni sulla procedura Dublino oralmente, può capitare di spiegare il processo a un singolo richiedente, ma forse anche a un gruppo più ampio nel corso di una sessione informativa dedicata. Fornire informazioni oralmente è il metodo più comunemente utilizzato, tuttavia può risultare difficile. Nel fornire informazioni verbalmente a un gruppo o a una persona, considerare di attenersi ai punti riportati di seguito.

Parlare a un **ritmo lento e naturale**

- Quando si parla con una singola persona o con un gruppo, non pronunciare le parole troppo velocemente. Probabilmente le informazioni sono state condivise molte volte prima, ma è probabile che il pubblico in questione le ascolti per la prima volta.
- Parlare lentamente, a un ritmo naturale, consente al pubblico di seguire ciò che si dice. Parlare a un ritmo più lento potrebbe anche aiutare gli interpreti a capire quello che si dice, il che a sua volta migliora la qualità del messaggio.

Scegliere il **linguaggio corretto** quando si parla

- Quando si forniscono informazioni è meglio evitare parole e frasi complesse. Ciò non significa che si debba appiattire il messaggio.
- Utilizzare invece frasi relativamente brevi e chiare. Iniziare con ciò che è più importante e tralasciare i dettagli non importanti.
- Spiegare il messaggio o alcune sue parti un po' più approfonditamente, con parole diverse, se necessario.
- Ripetere i punti principali del proprio messaggio. Rivolgersi direttamente al richiedente, dicendo ad esempio: «dovresti» invece di «si deve».

Usare un **volume adeguato** quando si parla

- È importante che le persone possano ascoltare l'oratore correttamente quando parla. Questa è anche una regola di base: utilizzare il volume necessario per farsi sentire, ma non parlare troppo forte.
- Parlare molto forte o gridare può essere considerato aggressivo, soprattutto quando ci si rivolge a una persona. Tuttavia, può essere necessario quando si vogliono dare istruzioni a un gruppo numeroso.
- Una domanda come «Mi sentite bene?» prima di iniziare può aiutare a regolare il volume.

Servirsi della **tonalità della propria voce**

- Il tono della voce è importante perché può aiutare a mettere in evidenza un messaggio o a stabilire una connessione con un richiedente.
- Ad esempio, si può indicare che un messaggio è importante utilizzando un tono grave. Se ci si rivolge a un minore, un tono amichevole può aiutare a stabilire una connessione con lui/lei.

Anche **quando si ricorre a interpreti e/o mediatori culturali** durante la procedura, è preferibile mantenere l'approccio indicato in precedenza. Inoltre, quando il pubblico ha una comprensione limitata di ciò che si dice senza il servizio di interpretazione, il modo in cui ci si esprime è importante, incoraggia l'ascolto attivo e migliora la comprensione.

Comunicazioni digitali

In seguito all'introduzione di ulteriori modi di **comunicare con i richiedenti tramite strumenti digitali o telefonicamente**, ci si potrebbe trovare più spesso nella situazione di interagire con loro attraverso questo mezzo. Tenere presente che, sia online sia per telefono, è molto più difficile rilevare indizi dalla comunicazione non verbale del richiedente. È altresì importante notare che l'atmosfera impersonale rende più difficile instaurare un clima di fiducia con il richiedente.

Quando si sceglie di comunicare solo per telefono oppure online:

- controllare la connessione per assicurarsi che il messaggio raggiunga il richiedente;
- verificare se il messaggio è pervenuto al richiedente, cfr. anche la [sezione 2.3. Promuovere la comprensione](#);
- parlare lentamente e fare delle pause più spesso per verificare se ci sono segnali che indicano che il richiedente ha frainteso le informazioni;
- rinforzare il messaggio con il feedback non verbale appropriato, cfr. anche la [sezione 2.1.4. Comunicazione non verbale](#).

2.1.3. Comunicare attraverso un interprete

Se non si è in grado di parlare una lingua che il richiedente comprende, si dovrà ricorrere a un interprete. Quando si forniscono informazioni a un richiedente tramite un interprete, assicurarsi di seguire i punti riportati di seguito.

Evitare di usare
**parole e frasi
complesse**

- Evitare parole e frasi complesse. Anche interpreti esperti potrebbero confondersi con procedure e terminologia complesse.
- Assicurarsi che l'interprete si senta a suo agio nel far sapere se riscontra dei problemi nel comprendere qualcosa.

Rivolgersi al
**richiedente
direttamente**

- Parlare direttamente con il richiedente e successivamente consentire all'interprete di procedere con l'interpretazione.
- Il richiedente deve capire che il messaggio è rivolto a lui e non all'interprete.

Formazione dell'EASO sull'interpretazione nel contesto dell'asilo

L'EASO offre un modulo di formazione specializzato dal titolo ***Interpretazione nel contesto dell'asilo*** concepito specificamente per gli interpreti che lavorano nel contesto dell'asilo. Il modulo fornisce indicazioni generali sul contesto dell'asilo dalla prospettiva degli interpreti e sulle principali tecniche di interpretazione necessarie nelle procedure di asilo.

2.1.4. Comunicazione non verbale

Ogni volta che si è in contatto diretto con qualcuno, anche il proprio corpo parla. Pertanto, quando si forniscono informazioni a un richiedente, il linguaggio corporeo è importante. Tenere a mente che il linguaggio del corpo può rafforzare ciò che si dice.

Dire **ciao con un sorriso**

- Nel salutare un richiedente, mantenere un atteggiamento positivo ed empatico.
- Ad esempio, si può dire ciao con un sorriso. Quando si sorride si segnala ad altre persone che non si è pericolosi e ciò contribuisce a creare fiducia.

Cercare di mantenere **espressioni del volto neutrali**

- Iniziare usando un'espressione facciale neutra e aperta. Ciò aiuta a far passare il messaggio senza confusioni e permette di lasciare spazio alla risposta del richiedente.
- Naturalmente si può adattare la propria espressione facciale alla risposta che si ottiene, pur mantenendo un atteggiamento professionale.

Essere consapevoli della propria **postura**

- Evitare di incrociare le braccia, sedersi su un tavolo o voltare le spalle al richiedente, in quanto ciò potrebbe trasmettergli un'impressione non professionale.

Dare un **riscontro non verbale** al richiedente

- Quando si ascolta un richiedente, si può indicare che si sente e si comprende cosa dice annuendo.
- Si possono anche alzare le sopracciglia per indicare che non si è capito.

Usare le mani

- Alcuni gesti neutri con le mani possono aiutare a spiegare cosa si intende.
- Ad esempio, si può contare fino a sei con le dita quando si spiega il termine di sei mesi per il trasferimento.
- Evitare di fare gesti aggressivi con le mani o di indicare il richiedente con il dito.

Essere consapevoli delle differenze culturali. Il riscontro non verbale di un richiedente può indicare che ha compreso ciò che è stato detto, ad esempio perché annuiva mentre il funzionario parlava. Tuttavia, ciò può essere anche un segno di rispetto, mentre il messaggio in sé è andato perso.

Anche i segnali non verbali sono importanti. Il messaggio che si trasmette potrebbe sembrare una buona notizia a chi lo pronuncia, ma può essere percepito dal richiedente come negativo. Lasciare spazio anche per le reazioni emotive, mantenendo un atteggiamento professionale e neutro.

2.1.5. Comunicazione scritta

Quando si scrive una lettera, una notifica o una decisione, si utilizza un mezzo indiretto per comunicare e fornire informazioni al richiedente. La comunicazione scritta può essere utilizzata quando un messaggio non richiede un'interazione diretta o un riscontro immediato. Può essere molto efficace per trasmettere grandi quantità di informazioni, ma può anche essere fraintesa, soprattutto se non è prevista la possibilità di fare domande di chiarimento.

Si raccomanda pertanto di seguire i suggerimenti riportati di seguito.

Usare un **linguaggio accessibile**

- Quando si forniscono informazioni per iscritto, assicurarsi di utilizzare un linguaggio semplice e diretto.
- Frasi brevi e parole facilmente comprensibili aiutano a trasmettere il messaggio.

Rafforzare il testo con l'**uso di immagini**

- Le immagini possono migliorare la comprensione del testo.
- Anche quando si forniscono informazioni scritte a una persona analfabeta, come informazioni sulla procedura, le immagini possono aiutare a capire la spiegazione del contenuto perché il significato può essere applicato agli elementi visivi anziché al testo.

Mettere a disposizione delle **traduzioni**

- Assicurarsi di avere a disposizione i documenti che si intende fornire al richiedente, in una lingua che sia in grado di comprendere, e dedicare un po' di tempo alla spiegazione di cosa contengono.
- Anche quando un richiedente dice di parlare inglese come seconda lingua, si consiglia di fornire le informazioni scritte anche nella sua lingua madre, per una comprensione migliore.

Lasciare del **tempo per le domande**

- È possibile migliorare la comprensione delle informazioni fornite per iscritto spiegando il contenuto, ma anche lasciando del tempo in seguito per le domande, dopo che il richiedente ha letto il documento.
- Si tratta, ad esempio, di una prassi comune quando viene fornito l'opuscolo sulla procedura Dublino.

2.1.6. Trasmissioni audiovisive

Un altro canale di comunicazione che potrebbe venire trascurato nell'erogazione delle informazioni sulla procedura Dublino è la teleradiodiffusione. Questa può essere realizzata con mezzi audiovisivi oppure con mezzi solo audio o solo visivi. È possibile utilizzare video, trasmissioni radiofoniche, manifesti statici o animazioni per spiegare parti della procedura.

Un elemento che caratterizza questi mezzi per comunicare con un richiedente è che le informazioni vengono inviate in un'unica direzione e non vi è scambio. Il fatto che le informazioni vengano trasmesse comporta probabilmente numerose distrazioni, il che rende le trasmissioni meno adatte a messaggi complessi e dettagliati.

Il messaggio dovrebbe pertanto essere composto sulla base dei suggerimenti riportati di seguito.

Essere il più **chiaro** possibile

- Evitare messaggi complicati che richiedono molte spiegazioni.
- Concentrarsi piuttosto su un unico messaggio, utilizzare una formulazione chiara e fare uso di immagini.

Essere il più **accessibile** possibile

- Tenere presente che alcuni messaggi potrebbero andare persi a causa di fattori esterni o distrazioni.
- Pertanto, ripetere il messaggio, utilizzare sottotitoli ove possibile e fare riferimento a una fonte che permetta di rileggere il messaggio con ulteriori spiegazioni.

Essere il più **mirato** possibile

- Evitare di indirizzare il messaggio a un ampio gruppo di richiedenti.
- Cercare invece di adattarlo a gruppi più ristretti e unici, in modo che possano identificarvisi meglio e abbiano maggiori probabilità di agire.

Esempio pratico

L'autorità di riferimento desidera aumentare il ricorso alla procedura di ricongiungimento familiare, ai sensi del regolamento Dublino. Si sceglie pertanto di organizzare una campagna, incentrata sui minori non accompagnati, con manifesti, brevi annunci proiettati su schermi nel centro di accoglienza e annunci sui social media con il messaggio: «facci sapere se hai familiari in un altro paese». In questo modo non è necessario spiegare l'intera procedura, ma solo un suo elemento, garantendo che il messaggio raggiunga più facilmente il pubblico destinatario.

2.2. Principi dell'erogazione delle informazioni

Come evidenziato nella [sezione 2.1.6. Trasmissioni audiovisive](#), nell'erogazione delle informazioni ai richiedenti si applicano alcuni principi. Ci si dovrebbe preparare bene, conoscere il proprio pubblico e adattare il più possibile il messaggio ai richiedenti. Questi principi sono illustrati brevemente nella presente sezione.

2.2.1. Conoscenza situazionale

Nel fornire informazioni a un richiedente di persona, è importante creare l'ambiente adatto per il colloquio. Un ambiente ben strutturato può aiutare il richiedente a sentirsi più sicuro nell'interagire con il funzionario, a evitare distrazioni e a comprendere e memorizzare il più possibile le informazioni ricevute.

Mettere a suo agio il richiedente

- Se possibile, non iniziare immediatamente con la sessione informativa.
- Lasciare piuttosto un po' di tempo per un'introduzione adeguata e una conversazione informale per rompere il ghiaccio e instaurare un clima di fiducia con il richiedente.

Servirsi di un luogo che consenta la riservatezza

- Il richiedente potrebbe voler comunicare alcune informazioni personali, pertanto scegliere un luogo che consenta di avere una conversazione privata, in modo che possa porre domande o condividere informazioni senza essere ascoltato da altri.

Parlare alle persone anziché ai gruppi

- Nel fornire informazioni, cercare di evitare di rivolgersi contemporaneamente a gruppi numerosi.
- Creare invece gruppi più piccoli, in modo da ridurre al minimo le distrazioni e poter rispondere adeguatamente alle domande e alle circostanze individuali.

Buona prassi

Per i richiedenti con vulnerabilità specifiche, vengono usate sale dedicate per conversazioni private. Ad esempio, ai minori non accompagnati vengono fornite le informazioni in un ambiente a misura di minore, con la presenza di un tutore. Può essere una buona prassi anche tenere conto della dimensione di genere, ad esempio coinvolgendo funzionari addetti ai colloqui e interpreti donne, laddove opportuno e possibile.

2.2.2. Sensibilizzazione interculturale

Nel fornire informazioni è importante essere consapevoli delle differenze culturali. Maggiore è la conoscenza delle altre culture più facile è evitare di fraintendere il richiedente o che il richiedente fraintenda il funzionario esaminatore. Ciò renderà più efficace l'erogazione delle informazioni.

Essere consapevoli della propria posizione

- In quanto fornitore di informazioni, si riveste una posizione ufficiale nel sistema di asilo. Pertanto, agli occhi del richiedente, ci si trova in una posizione di potere.

Valutare le esigenze del pubblico

- Ogni richiedente è diverso. Cercare di essere proattivi per osservare eventuali esigenze particolari del richiedente.
- Non è raro che un richiedente non sia a conoscenza delle sue esigenze particolari e del sostegno che può essergli fornito.

Mantenere un atteggiamento aperto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ In caso di silenzio, lacune in una risposta o risposte incomprensibili, si potrebbe essere tentati di fare supposizioni; è normale. Tuttavia, evitare di interpretare le cose che il richiedente non ha detto né posto per iscritto. ▪ Tenere presente che si potrebbe anche fraintendere il richiedente. ▪ Classificare le persone immediatamente dopo averle incontrate è una reazione normale. Tuttavia, tentare di mantenere un atteggiamento aperto, indipendentemente dalla precedente esperienza personale e professionale.
Evitare le supposizioni	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anche se statisticamente i richiedenti provenienti da alcuni paesi potrebbero, ad esempio, essere più frequentemente collegati a determinati gruppi politici, religiosi o sociali, evitare di formulare tali supposizioni circa il richiedente presente al colloquio senza conoscerne il caso individuale.
Essere rispettosi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anche qualora non si venga trattati con rispetto, cercare di rimanere rispettosi perché questo è uno dei pochi modi per sviluppare fiducia e ottenere rispetto.
Le parole possono avere significati diversi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Essere consapevoli del fatto che le parole possono avere significati diversi in contesti culturali differenti o essere utilizzate in modi diversi. ▪ Ad esempio, se si usano termini come «famiglia», fratello, sorella, zia, zio ecc., verificare di avere la stessa comprensione dei termini utilizzati.

2.2.3. Preparazione

Il modo migliore per evitare sorprese ed essere efficaci nel fornire informazioni è essere preparati.

È importante **studiare sempre il caso** per adeguare i punti principali delle informazioni fornite in funzione delle esigenze e delle circostanze individuali del richiedente. Soprattutto quando si ha poco tempo per preparare e/o fornire le informazioni, sapere quali informazioni sono più essenziali per il caso in questione può fare un'enorme differenza. Tenere presente, tuttavia, che il richiedente potrebbe non aver rivelato tutti gli elementi pertinenti prima dell'incontro. È importante non dimenticare di spiegare il principio del ricongiungimento familiare, ad esempio per il semplice fatto che il richiedente non ha precedentemente rivelato la presenza di familiari in uno Stato membro.

Si raccomanda pertanto di seguire i suggerimenti riportati di seguito.

Comprendere il proprio pubblico	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Quando ci si prepara per una sessione informativa, valutare le esigenze dei partecipanti e ▪ chiedersi chi sono, perché sono presenti e quali informazioni sono loro necessarie/utili in questa fase della procedura. Che cosa cercano? ▪ Le domande orientative riportate in precedenza possono aiutare a stabilire cosa si dirà, perché, come e quando.
Tenere a disposizione del materiale di supporto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se possibile, cercare di tenere a disposizione tutti i materiali informativi e altri strumenti (nelle versioni linguistiche corrette).
Sapere dove reperire informazioni supplementari	<ul style="list-style-type: none"> ▪ I partecipanti potrebbero avere domande supplementari a cui non è possibile rispondere immediatamente. ▪ Si possono preparare altre fonti in cui il richiedente può trovare ulteriori informazioni. ▪ Si potrebbe inoltre predisporre un elenco di entità a cui il richiedente potrebbe rivolgersi per ricevere il sostegno supplementare necessario.

2.2.4. Adattare il messaggio al pubblico

Le informazioni fornite devono essere quanto più pertinenti possibile per il richiedente: un messaggio personalizzato verrà ricordato meglio. Pertanto, se il messaggio può essere adattato al pubblico si può essere più efficaci nel fornire informazioni.

Determinare il tipo di pubblico

Esistono molti modi per classificare le persone. È possibile suddividere le comunità in base all'età, al sesso, all'etnia, all'istruzione, allo status giuridico ecc. Tutti questi fattori possono determinare il modo in cui un messaggio viene percepito e compreso. È quindi importante valutare bene il pubblico prima di fornire informazioni. In questo modo è possibile ottimizzare il messaggio per la/le persona/e presente/i. Ciò aumenta la comprensione, la concentrazione e la fiducia tra il funzionario addetto ai casi e il richiedente, inoltre rende il processo più efficiente.

Nel fornire informazioni sulla procedura Dublino, i fattori più comuni da tenere in considerazione nell'adattare il messaggio sono riportati di seguito.

- **Fase della procedura** ad esempio, dopo la registrazione è meno pertinente spiegare nuovamente questa fase
- **Età** ad esempio, per i minori è necessario più tempo e un linguaggio a misura di bambino
- **Livello di alfabetizzazione** ad esempio, per un basso livello di alfabetizzazione usare meno testo o nessun testo e più immagini
- **Istruzione** ad esempio, il possesso di un diploma non significa che il richiedente conosca già la procedura Dublino
- **Lingua** ad esempio, ricorrere a un interprete se non si parla la lingua del richiedente
- **Vulnerabilità** ad esempio, i richiedenti vulnerabili necessitano di un approccio specializzato ed esperto

Esempio pratico

Si sta pianificando una sessione informativa per una famiglia nell'ambito della procedura Dublino. Poiché la famiglia è già stata registrata, ci si concentra sulla fase successiva. La famiglia ha figli di età compresa tra i 10 e i 12 anni, di conseguenza vengono preparate per loro alcune immagini, per rafforzare il messaggio. La famiglia parla solo farsi, pertanto è stata predisposta la presenza di un interprete. Prima della sessione occorre parlare brevemente con l'interprete per spiegare ciò che si farà.

Vulnerabilità

Occorre tenere conto in modo specifico delle persone vulnerabili. Le persone possono essere vulnerabili se sono, ad esempio, bambini, minori non accompagnati, persone con disabilità, anziani, donne in stato di gravidanza, famiglie monoparentali con figli minori, vittime di tratta di esseri umani, persone con disturbi mentali, vittime di gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale o se hanno esigenze basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere e sull'espressione di caratteristiche sessuali (in seguito ad autoidentificazione).

Si deve essere consapevoli del fatto che la persona che si ha di fronte potrebbe essere vulnerabile e avere esigenze specifiche che richiedono un'attenzione particolare. Questa persona potrebbe necessitare di informazioni specifiche e/o richiedere l'uso di un canale di comunicazione e di una strategia diversi. **Non tutte le vulnerabilità sono visibili.** È possibile che i propri colleghi non abbiano notato una vulnerabilità.

Metodi di adattamento

Esistono diversi modi per adattare il proprio approccio all'erogazione delle informazioni al pubblico. Si vedano i suggerimenti riportati di seguito.

Adattare il messaggio

- Se si nota che i partecipanti hanno difficoltà a seguire il messaggio o se si ritiene, prima di parlare, che potrebbero avere difficoltà a capire ciò che si prevede di dire, valutare di riformulare il messaggio.
- Ad esempio, utilizzare frasi più brevi, (più) materiale di supporto, fornire (più) esempi e porre più domande di controllo. Cfr. anche il punto 2.3 sulla promozione della comprensione.

Adattare il proprio approccio

- Nel caso in cui, durante la fornitura di informazioni, i partecipanti abbiano esigenze particolari, valutare se spostarsi in una sala riunioni privata, coinvolgendo i mediatori culturali per contribuire a trasmettere il messaggio o combinare vari canali di comunicazione nel proprio approccio.

Adattare l'ambiente

- Valutare l'ambiente in cui si forniscono le informazioni. Tra gli aspetti da prendere in considerazione vi è quello di garantire che la stanza sia sufficientemente luminosa e di evitare un ambiente che assomigli a un carcere. Alcuni piccoli adeguamenti possono essere molto efficaci.
- Se possibile e pertinente, prendere in considerazione la preferenza del richiedente per il personale di un determinato genere.

Dedicare più tempo o fare una pausa

- I partecipanti potrebbero avere difficoltà a comprendere la spiegazione o potrebbero trovare difficile rimanere concentrati per un lungo periodo di tempo.
- Dedicare più tempo alla sessione o effettuare una o più pause durante il periodo di tempo passato con il richiedente può aiutarlo a elaborare quanto è stato detto e ad aumentare la comprensione e la fiducia.

Esempio pratico

Si è ricevuta una comunicazione secondo cui si dovrà effettuare la registrazione di un richiedente anziano. Poiché in questa fase verranno fornite alcune informazioni preliminari sulla procedura Dublino, la preparazione verrà fatta raccogliendo opuscoli e altro materiale di supporto perché si ritiene che il richiedente possa presentare vulnerabilità di cui non si è ancora a conoscenza, quali disturbi uditivi o analfabetismo. Informare inoltre il proprio superiore del fatto che si potrebbe aver bisogno di più tempo per spiegare in modo adeguato al richiedente ciò che sta accadendo e quali saranno le prossime fasi.

2.3. Promuovere la comprensione

Affinché il proprio messaggio e i propri sforzi per fornire informazioni siano efficaci, è importante verificare se i richiedenti hanno capito ciò che è stato detto loro e agire di conseguenza qualora non abbiano capito. Questa parte riguarda i metodi di verifica, i modi per ottenere un riscontro dai richiedenti, ulteriori modalità per assicurare il seguito dei richiedenti dopo aver fornito le informazioni e l'importanza di contrastare la disinformazione.

2.3.1. Metodi di verifica

Per sapere se i richiedenti hanno compreso ciò che è stato detto loro, occorre verificare **attivamente** se hanno recepito ciò che è stato condiviso con loro.

I metodi di verifica da prendere in considerazione sono riportati di seguito.

Incoraggiare i
richiedenti a
prendere appunti

- All'inizio della sessione informativa, se i richiedenti sono in grado di scrivere, si può incoraggiarli a prendere appunti durante la spiegazione.
- Verso la fine della sessione è possibile scorrere insieme gli appunti per vedere se qualcosa era poco chiaro o complicato.

Sintetizzare ciò che è stato detto e fare una verifica

- Al termine della propria comunicazione, o dopo un'apposita sessione informativa, si può riassumere ciò che è stato detto mettendo nuovamente in evidenza i punti principali e si può chiedere al richiedente se ha compreso ciò che è stato detto.

Fare una **domanda di prova**

- Senza «interrogare» i richiedenti sulle loro conoscenze, è possibile porre una domanda più dettagliata per verificare se è emerso un punto particolare; si può chiedere ad esempio «puoi dirmi dove devi recarti?» dopo aver appena spiegato un appuntamento imminente.

Lasciare che i
richiedenti ripetano
con parole proprie

- Si può chiedere ai richiedenti di ripetere ciò che è stato appena detto con parole proprie.
- In questo modo sarà possibile stabilire se ci sono malintesi o se il richiedente ha perso informazioni importanti.
- Inoltre, questo metodo consentirà ai richiedenti di ricordare meglio ciò che si è detto.

Lasciare **spazio per ulteriori domande**

- Chiedere ai richiedenti se hanno domande. Chiedere attivamente ai richiedenti se hanno domande è un buon modo per dimostrare tempestivamente che si è interessati al loro feedback e alle domande e può dare un'idea delle loro principali preoccupazioni.

Evitare di verificare la comprensione del richiedente solo al termine della sessione informativa. Può essere difficile ritornare a parlare di un punto specifico e il richiedente può sentirsi avvilito nell'affermare di non aver compreso, dopo aver ascoltato una lunga spiegazione. È consigliabile quindi **suddividere il messaggio in parti e dopo ogni parte chiedere ai partecipanti se hanno compreso ciò che è stato detto**. Lasciare tempo anche al richiedente per porre domande alla fine della sessione.

2.3.2. Feedback dei partecipanti

Nel verificare se i partecipanti hanno compreso le informazioni appena fornite, è possibile ricorrere a varie forme di feedback meno esplicite della risposta fornita a una domanda volta ad accertare la comprensione del richiedente. Le reazioni verbali e non verbali dei partecipanti contengono informazioni di cui occorre essere consapevoli.

Feedback verbale

Sebbene un richiedente possa rispondere in modo veritiero «sì» quando gli viene chiesto se capisce ciò che è stato spiegato, ci sono molte ragioni per cui potrebbe rispondere «sì» anche se non ha effettivamente capito. Può essere dovuto al fatto che il richiedente potrebbe:

- **essere timido;**
- sembrare timido perché **è abituato a forme di comunicazione più indiretta;**
- esitare a esprimersi perché **il funzionario addetto ai casi viene considerato in posizione di potere;**
- temere di dire che non ha capito perché **non vuole mostrare che fa degli errori;**
- **pensare di aver capito** le informazioni che gli sono state fornite, mentre in realtà non è così;
- aver **compreso alcune ma non tutte** le informazioni;
- sentirsi **stanco** e annuire per terminare prima la sessione di comunicazione delle informazioni.

Feedback non verbale

Quando si comunica con altre persone, si utilizza una combinazione di segnali verbali e non verbali. Per ulteriori informazioni su questo argomento cfr. la [sezione 2.1.4. Comunicazione non verbale](#). Si può fare attenzione a osservare i segni non verbali con i quali il richiedente (inconsapevolmente) fa sapere di non comprendere ciò che è stato detto. Considerare i seguenti segnali:

- **espressioni del volto** come un'espressione accigliata o il fatto di sbadigliare;
- **guardarsi intorno nella sala** o avere uno sguardo fisso;
- **cambiamento di umore** o cambiamento nel tono della voce;
- **braccia incrociate;**
- **scuotere la testa.**

Cfr. la [sezione 2.3.1. Metodi di verifica](#) per ulteriori approfondimenti sulla comprensione da parte del richiedente.

In particolare per quanto riguarda la procedura Dublino circolano molte falsità, che potrebbe capitare di sentire quando si entra in contatto con un richiedente. È importante contrastarle, ma è fondamentale farlo con molto tatto.

Non dire apertamente che il richiedente ha sbagliato, in quanto ciò potrebbe confermare una sua eventuale diffidenza. Chiedergli invece di spiegare cosa pensa del regolamento Dublino III o invitarlo a spiegare cosa ha sentito riguardo al regolamento Dublino III (o a un suo aspetto). Quindi, **cercare di contrastare le falsità spiegando la situazione o la procedura reale** e tentare di sostenere ciò che si dice con materiale informativo come un opuscolo, una mappa o altre forme di materiale di supporto.

2.3.3. Follow-up

Anche dopo aver terminato di fornire informazioni può essere utile verificare che i richiedenti abbiano compreso il messaggio. Ad esempio, considerare i punti riportati di seguito.

Comunicare proattivamente con un richiedente

- Una volta conclusa la sessione si può decidere di comunicare con il richiedente per chiedere se ci sono domande rimanenti e spiegare nuovamente alcuni messaggi chiave per garantirne la comprensione.
- Per la procedura Dublino ciò può essere utile a causa dei termini che si applicano in determinate fasi della procedura.
- Comunicare in modo proattivo con i richiedenti vulnerabili, in particolare, può contribuire a ridurre l'ansia riguardo alla procedura.

Ottenere aiuto da altri

- I richiedenti vulnerabili e i richiedenti che hanno difficoltà a fidarsi possono trarre particolare beneficio dal fatto che qualcuno di cui si fidano ribadisca ciò che è stato spiegato loro.
- Si può ricorrere all'aiuto di un'organizzazione della società civile (OSC) o di un altro richiedente nel loro contesto sociale perché ribadiscano i messaggi chiave al fine di garantire la comprensione.
- Ciò è particolarmente importante nei casi di scadenze e qualora sia necessaria la conformità, come nel caso di un trasferimento Dublino In corso.

Fornire una sintesi scritta

- Dopo aver terminato di fornire informazioni, è possibile fornire una breve sintesi scritta e/o con icone per aiutare i richiedenti a consolidare la loro comprensione di ciò che è stato detto.
- Non dimenticare di spiegare il contenuto della sintesi scritta.


Fare riferimento ad altre fonti

- Durante la sessione informativa o nei prodotti di comunicazione è sempre possibile fare riferimento ad altre fonti per ulteriori informazioni.
- Ad esempio, si può scegliere di avere una pagina web con domande frequenti (FAQ) e un indirizzo di contatto a cui i richiedenti possono rivolgersi per ulteriori informazioni e per eventuali domande aggiuntive che emergano in una fase successiva.

3. Il percorso Dublino

Il presente capitolo esamina le esigenze di informazione dei richiedenti durante le varie fasi della procedura Dublino. Va osservato che la fasi procedurali e le strutture organizzative degli Stati membri possono differire leggermente e non si può presumere che siano uniformi. Tali strutture potrebbero pertanto non riflettere le fasi esatte in ogni Stato membro. Va inoltre osservato che l'obiettivo non è quello di condividere le informazioni su argomenti specifici solo una volta. La ripetizione delle informazioni nelle fasi pertinenti è un elemento importante per garantire che i richiedenti comprendano e ricordino le informazioni.

Diagramma di flusso della procedura Dublino



3.1. Presentazione di Mahmoud, Bakary, Svetlana e della famiglia Al Hamoud

Al contenuto del presente capitolo sono associati dei richiedenti fittizi, tre persone e un'intera famiglia, che aiuteranno a illustrare alcune singole considerazioni di cui si potrebbe dover tenere conto per quanto riguarda l'erogazione delle informazioni sulla procedura Dublino a diversi richiedenti. Si noti che gli esempi non sono intesi come una compilazione esaustiva di tutte le informazioni da fornire, ma piuttosto sono destinati a fornire alcuni esempi degli aspetti su cui si potrebbe concentrare l'attività di erogazione delle informazioni. Poiché le fasi procedurali e le strutture organizzative cambiano continuamente, gli esempi non hanno lo scopo di fornire descrizioni precise delle procedure in uso nei diversi Stati membri.




Mahmoud



Mahmoud è un ragazzo afghano di 15 anni. È andato via dall'Afghanistan a causa del conflitto nel suo paese di origine e vuole andare a scuola in Europa.

È arrivato in Bulgaria dalla Turchia dopo aver attraversato clandestinamente la frontiera terrestre. Viaggia verso l'Europa insieme a un piccolo gruppo di amici che ha incontrato lungo il cammino e vuole raggiungere suo zio, che vive in Norvegia.



Bakary



Bakary ha 32 anni e proviene da un piccolo villaggio della Costa d'Avorio. Di recente ha perso il proprio lavoro di meccanico. Senza alcun mezzo di sostentamento nel suo paese e senza una famiglia che lo aiuti, Bakary non vede alcun futuro per sé stesso nel suo paese e vuole assolutamente cercare un futuro migliore in Europa. Ha viaggiato su un barcone dalla Libia all'Italia, dove è entrato illegalmente e ha proseguito il suo viaggio verso l'Austria, dove ha presentato domanda di protezione internazionale. Bakary si trova ora in Svizzera dove è stato fermato per soggiorno irregolare dalle autorità. È attualmente sottoposto a cure mediche per una forma grave di asma.



La famiglia Al Hamoud

La famiglia Al Hamoud cerca rifugio dalla guerra civile in Siria. Il padre Tariq lavorava come agricoltore nei dintorni di Aleppo e la moglie Fatima era casalinga. Tariq è in grado di leggere un po', ma Fatima non sa né leggere né scrivere. Hanno due figli, un bambino di 5 anni di nome Samir e una ragazza di 15 anni di nome Amira. Sono appena arrivati a Cipro dalla Turchia.



Svetlana

Svetlana ha 56 anni e proviene da Minsk in Bielorussia dove lavorava come architetto. Ha lasciato la Bielorussia perché teme che la polizia la arresti per aver partecipato a manifestazioni contro il governo. È arrivata in Polonia con un visto turistico, con l'intenzione di chiedere protezione internazionale. Sua madre vive da qualche anno in Germania e ha una grave disabilità, in seguito a un recente ictus.



3.2. Erogazione di informazioni sul contatto iniziale

Ci sono molte categorie diverse di funzionari che possono essere i primi a incontrare un cittadino di un paese terzo o un apolide che potrebbe essere soggetto al regolamento Dublino III. La persona in questione potrebbe essere appena arrivata nell'UE per chiedere protezione internazionale o essere stata fermata per soggiorno irregolare dopo avere già trascorso un certo periodo di tempo in diversi Stati membri, dove può aver chiesto o meno protezione internazionale.

Tutti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che chiedono protezione internazionale, nonché i cittadini di paesi terzi e gli apolidi fermati per soggiorno irregolare in uno Stato membro, ma che hanno precedentemente presentato domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro, possono essere soggetti al regolamento Dublino III.

È pertanto importante che vengano fornite loro informazioni sulla procedura Dublino in una fase precoce.

3.2.1. Persone fermate per soggiorno irregolare

In questi casi è importante informare il cittadino di un paese terzo o l'apolide della loro situazione e delle fasi successive per le autorità. Se esistono indicazioni secondo cui una persona potrebbe voler chiedere protezione internazionale, dovrebbero esserle fornite informazioni pertinenti su come farlo nonché su come accedere a una consulenza legale indipendente.

Se la persona non vuole presentare domanda di protezione internazionale nello Stato membro in cui è attualmente presente, potrebbe comunque essere soggetta al regolamento Dublino III se ha già presentato domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro.

3.2.2. Persone che presentano domanda di protezione internazionale

Gli Stati membri hanno organizzato le proprie procedure in modi diversi per le situazioni in cui un cittadino di un paese terzo indica di voler presentare domanda di protezione internazionale. In alcuni Stati membri la domanda viene registrata e presentata quasi immediatamente, mentre in altri potrebbe esserci un divario tra tale momento e la presentazione della domanda.

Articolo 20, paragrafo 2, del regolamento Dublino III

È sempre opportuno fornire quanto prima al richiedente alcune informazioni di base sulla procedura Dublino, soprattutto se la registrazione formale e la presentazione della domanda non avvengono contemporaneamente.

Guida pratica dell'EASO: accesso alla procedura di asilo



Ulteriori informazioni sulla differenza tra preparazione, registrazione e presentazione di una domanda sono riportate nella guida pratica dell'EASO sull'accesso alla procedura di asilo (pag. 4), disponibile [qui](#).

3.2.3. Informazioni essenziali da fornire al primo contatto

È opportuno fornire alcune **informazioni di base sul sistema Dublino e sul CEAS** anche prima della presentazione di una domanda. In questa fase potrebbe essere utile far sapere al richiedente che il regolamento Dublino III stabilisce i criteri e i meccanismi per determinare **lo Stato membro competente** per l'esame della sua domanda e che non può scegliere quale sarà lo Stato membro competente.

Potrebbe essere utile inoltre informare il richiedente del fatto che **tutti gli Stati membri sono vincolati dalle norme concordate a livello di UE o applicano norme nazionali analoghe** per quanto riguarda i diritti del richiedente su aspetti quali l'alloggio e altre esigenze di base, nonché per quanto riguarda gli obblighi del richiedente. Far sapere al richiedente che è **importante che collabori** con le autorità e che la fuga o il danneggiamento dei propri documenti non andranno a vantaggio della procedura e non lo aiuteranno a evitare il processo di determinazione dello Stato membro competente. Anche informare i richiedenti circa il loro **diritto di accesso alle ONG, all'interpretazione** ecc. può essere un buon modo per creare fiducia.

Informare tempestivamente i richiedenti circa le disposizioni del regolamento Dublino III sull'unità familiare **può contribuire a garantire che essi forniscano i necessari elementi di prova o le circostanze indiziarie** relativi ai **legami familiari che potrebbero consentire un ricongiungimento**. Informare il richiedente del fatto che, se ha familiari presenti in uno Stato membro, può essere applicato il regolamento Dublino III per realizzare il ricongiungimento con la sua famiglia. Si potrebbe inoltre voler spiegare chi è considerato un familiare e, nel caso di un minore non accompagnato, anche un parente, nel regolamento Dublino III (cfr. [l'allegato II. Possibilità di ricongiungimento familiare](#)) e che entrambe le parti dovranno acconsentire per iscritto al ricongiungimento. Informare in merito alla possibilità per i richiedenti di ricongiungersi con persone specifiche se sono a carico di tali persone o se le persone interessate dipendono dall'assistenza del richiedente (cfr. il [capitolo 1.9. Dipendenza e clausole discrezionali](#)).

Occorre inoltre informare il richiedente del fatto che **se non ha familiari in altri Stati membri**, il rilascio di un permesso di soggiorno o di un visto, l'attraversamento di una frontiera o un soggiorno in un determinato paese possono incidere sulla determinazione del paese competente. Se dispone di documenti o elementi che possono servire come prova dell'ingresso, del soggiorno o della residenza, dovrebbe raccogliarli e presentarli alle autorità.

Se il richiedente è un minore è necessario comunicargli che l'interesse superiore del minore è un criterio fondamentale degli Stati membri nell'applicazione del regolamento Dublino III e che un minore non accompagnato ha diritto ad avere un rappresentante. Se il richiedente è vulnerabile, informarlo del fatto che ha diritto a tutele e garanzie specifiche e comunicargli come accedervi.

Tenere presente che il modo in cui ci si adatta alla situazione di erogazione delle informazioni può avere un effetto importante sul risultato. Per saperne di più sulla metodologia cfr. il [capitolo 2. Metodologie per l'erogazione delle informazioni](#).

Promemoria



- Fornire informazioni sulla procedura Dublino non appena possibile.
- Sottolineare che tutti gli Stati membri sono vincolati da norme concordate a livello di UE o applicano norme nazionali analoghe.
- Comunicare al richiedente che è soggetto a diritti e doveri e che è importante che raccolga e fornisca elementi di prova riguardo ai familiari e ai parenti presenti in altri Stati membri.
- Se il richiedente è una persona vulnerabile, informarlo in merito alle tutele e alle garanzie specifiche applicabili; ad esempio, nel caso di un minore, informarlo in merito all'interesse superiore del minore e al fatto che a un minore non accompagnato verrà assegnato un rappresentante.



Svetlana



Dopo il suo arrivo a Varsavia, Svetlana comunica alle autorità che vorrebbe presentare domanda di protezione internazionale.

Fornire informazioni generali sull'asilo e sulla procedura Dublino

- In qualità di funzionario responsabile dell'immigrazione presso l'aeroporto, si provvede a informare Svetlana in merito alla procedura di asilo e si spiega che esiste un sistema dell'Unione europea utilizzato per determinare quale Stato membro esaminerà la sua domanda di protezione internazionale, denominato procedura Dublino.
- Fornire informazioni generali sui diritti dei richiedenti protezione internazionale, compreso il diritto all'alloggio, all'assistenza legale, il diritto di accesso alle ONG, all'assistenza degli interpreti ecc.
- Spiegare che non può scegliere quale paese esaminerà la sua domanda. Tutti gli Stati membri seguono norme simili durante l'intero processo di esame della domanda di protezione internazionale e rispettano le stesse tutele durante la procedura.

Chiedere informazioni sulla presenza di familiari o su un potenziale legame di dipendenza

- Porre domande a Svetlana in merito a eventuali sue possibili vulnerabilità e alla presenza di familiari o parenti in altri Stati membri o chiedere se ha un parente o un familiare che richieda assistenza.
- Per familiare si intende il coniuge o un figlio minorenne. Se ha familiari nell'UE o in Norvegia, Islanda, Svizzera o Liechtenstein, può ricongiungersi con loro. Spiegare che a tal fine è importante fornire tutte le informazioni necessarie affinché le autorità possano localizzare i familiari. Deve inoltre dare il suo consenso per iscritto.

Gestione delle aspettative: informare circa le fasi successive

- Svetlana spiega che la madre si trova in Germania e che necessita di assistenza perché ha avuto un ictus e ora è disabile.
- Spiegare a Svetlana che le sarà chiesto di fornire ulteriori informazioni sulla loro relazione e che le sarà chiesto di presentare documenti che la attestino o qualsiasi informazione o documento sulla situazione della madre. Spiegare inoltre che dovrà fornire informazioni sul legame di dipendenza: in che modo la madre dipende dalla sua assistenza.
- Occorre spiegare inoltre i termini applicabili nella procedura e informare circa il fatto che tale procedura potrebbe richiedere un paio di mesi.

Spiegare gli obblighi del richiedente

- Occorre comunicare a Svetlana che dovrà rimanere in Polonia. Poiché è entrata in Europa con un visto e ha presentato domanda di protezione internazionale in Polonia, è probabile che, nel caso in cui presenti domanda di protezione internazionale in un altro paese, venga rinviata in Polonia.

Consegnare l'apposito opuscolo

- Fornire a Svetlana un opuscolo dal titolo *Ho chiesto asilo nell'UE — Quale paese gestirà la mia domanda?*, che illustra in dettaglio tutte le informazioni menzionate e indica come può chiedere aiuto all'UNHCR, all'OIM o, se necessario, alle ONG.



Mahmoud



Mahmoud è arrivato in Bulgaria e afferma di voler presentare domanda di protezione internazionale. Si supponga di essere un funzionario di polizia alla frontiera della Bulgaria. Viene nominato un rappresentante per Mahmoud.

Viene nominato un rappresentante

- Spiegare a Mahmoud che, essendo un minore, verrà nominato un rappresentante o un tutore che lo assisterà durante tutta la procedura.
- Il rappresentante garantirà che venga sempre rispettato l'interesse superiore di Mahmoud. Ciò significa che resterà sempre in un luogo sicuro e protetto, sarà sempre ascoltato ed è importante che condivida sempre ciò che pensa con il rappresentante o il personale del centro di accoglienza. È fondamentale che si senta a suo agio, potrà stare con altri ragazzi, ad esempio con i suoi amici, e potrà anche studiare.

Chiedere informazioni sui familiari negli Stati membri

- Chiedere a Mahmoud se ha familiari in uno degli Stati membri o in Islanda, Norvegia, Liechtenstein o Svizzera.
- Spiegargli che se ha un familiare, un fratello o un parente che vive nell'UE è importante che lo dica perché può ricongiungersi con questa persona. A tal fine è importante che fornisca i dati personali di tale persona e il luogo in cui vive, in modo che le autorità possano contattarla.
- Spiegare che dovrebbe ricongiungersi con familiari o parenti solo se si ritiene che sia nel suo interesse superiore.

Gestione delle aspettative: le fasi successive

- Mahmoud afferma di avere uno zio in Norvegia. Dopo aver registrato queste informazioni, occorre spiegare a Mahmoud che gli verranno poste ulteriori domande su suo zio e che è importante che dica tutto quello che sa ai funzionari perché possono aiutarlo a raggiungere rapidamente lo zio.

Spiegare gli obblighi e i diritti del richiedente

- È importante che Mahmoud rimanga nel paese, in quanto per lui può essere pericoloso andare via. Rassicurarlo inoltre sul fatto che le autorità e il rappresentante faranno del loro meglio affinché possa raggiungere suo zio in Norvegia, ma dovrà rimanere in Bulgaria finché la procedura non sarà conclusa.
- Spiegare inoltre quali sono i suoi diritti (ad esempio, avere un rappresentante, un alloggio ecc.)

Consegnare l'apposito opuscolo

- Consegnare a Mahmoud un opuscolo dal titolo *Minori che fanno richiesta di protezione internazionale* in cui sono riportate tutte le informazioni già comunicate e dove può scoprire come chiedere assistenza ai servizi sociali, all'UNHCR, all'OIM o alle ONG.
- Consegnarne una copia anche al rappresentante.

3.3. Erogazione di informazioni durante il rilevamento delle impronte digitali

Articolo 29 del regolamento Eurodac II

Quando un cittadino di un paese terzo o un apolide di età pari o superiore a 14 anni presenta domanda di protezione internazionale o viene fermato in relazione all'attraversamento irregolare della frontiera esterna o è trovato in situazione irregolare riguardo al soggiorno nel territorio di uno Stato membro, le autorità rilevano le sue impronte digitali.

In questo contesto, il rilevamento delle impronte digitali è disciplinato dal regolamento Eurodac II, che prescrive anche le informazioni che le autorità devono fornire in tali casi, nonché le norme minime su come fornirle.

Opuscolo elaborato dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali




Nel 2019 l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) ha redatto un opuscolo dal titolo ***Il diritto di essere informati — Guida per le autorità che raccolgono impronte digitali per Eurodac*** per aiutare i funzionari e le autorità a informare i richiedenti protezione internazionale e i migranti in modo comprensibile e accessibile in merito al trattamento delle loro impronte digitali in Eurodac.

L'opuscolo specifica quali informazioni devono essere fornite ai richiedenti, come fornirle e contiene alcune considerazioni specifiche per informare i minori.

Può essere consultato e scaricato tramite questo [link](#).

Norme UE che disciplinano il diritto di essere informati rispetto al trattamento di dati biometrici per Eurodac



Diritto di essere informati
(articolo 29 Eurodac;
articolo 12 GDPR)

Diritto di accesso
(articolo 8, paragrafo 2
della Carta; articolo 29
Eurodac; articolo 15 GDPR)

**Diritto di rettifica e
cancellazione**
(articolo 8, paragrafo 2,
della Carta; articolo 29
Eurodac; articolo 15 GDPR)

**Diritto a una buona
amministrazione**
(articolo 8, paragrafo 2,
della Carta; articolo 29
Eurodac; articolo 15 GDPR)

Fonte: FRA, [Il diritto di essere informati — Guida per le autorità che raccolgono impronte digitali per Eurodac](#), 19 dicembre 2019.

Le informazioni sul rilevamento delle impronte digitali dovrebbero essere fornite al momento della raccolta di tali impronte nel caso di richiedenti protezione internazionale e nel caso di cittadini di paesi terzi o apolidi fermati in relazione all'attraversamento irregolare delle frontiere esterne. Nel caso di una persona trovata in situazione di soggiorno irregolare nel territorio tali informazioni devono essere fornite al più tardi al momento della trasmissione dei dati relativi a tale persona al sistema centrale.

Ai richiedenti, ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi trovati in situazione di soggiorno irregolare nel territorio degli Stati membri non vengono sempre rilevate le impronte digitali; ciò dipende dal modo in cui è concepita la procedura nazionale. La raccolta delle impronte digitali dei richiedenti può essere posticipata o prorogata per determinati motivi e, ad esempio, può essere effettuata in una fase successiva.

Le informazioni sulla raccolta delle impronte digitali devono essere:

- concise, trasparenti, comprensibili e in un formato di facile accessibilità;
- redatte in un linguaggio semplice e chiaro, adattandole alle esigenze di soggetti vulnerabili come i minori;
- fornite oralmente, ove necessario;
- in una lingua che la persona comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile.

3.3.1. Informazioni essenziali sulla raccolta delle impronte digitali

Articolo 9 del regolamento Eurodac II

Prima di iniziare il rilevamento delle impronte, **assicurarsi che il richiedente capisca cos'è un'impronta digitale** e che comprenda che tutti abbiamo impronte digitali individuali uniche e che le loro fotografie possono essere utilizzate per identificarci. Occorre informare il richiedente che il rilevamento delle impronte digitali è **obbligatorio per le persone di età pari o superiore a 14 anni** che presentano domanda di protezione internazionale negli Stati membri, che vengono fermate in relazione all'attraversamento irregolare della frontiera o che si trovano in situazione di soggiorno irregolare nel territorio degli Stati membri. Occorre inoltre informare il richiedente che le impronte digitali devono essere rilevate e controllate anche se ha familiari o parenti con cui desidera ricongiungersi in un altro Stato membro.

È importante che comprenda come verranno utilizzate le impronte digitali. Comunicare al richiedente che **le sue impronte saranno trasmesse a una banca dati delle impronte digitali denominata «Eurodac»**. Il richiedente deve essere informato del fatto che Eurodac è una banca dati dell'UE di impronte digitali che consente agli Stati membri di confrontare le impronte digitali dei richiedenti protezione internazionale e delle persone che sono state trovate in situazione di soggiorno irregolare nel territorio degli Stati membri. Ciò rende più facile per gli Stati membri determinare quale paese debba essere competente per l'esame di una domanda.

Spiegare che **le impronte digitali saranno controllate dalle autorità per verificare se il richiedente ha precedentemente presentato domanda di protezione internazionale o se le sue impronte sono state rilevate alla frontiera**. Le impronte digitali possono anche essere confrontate con il sistema di informazione visti (VIS), una banca dati contenente informazioni sui visti rilasciati nello spazio Schengen.

Comunicare al richiedente che **verranno conservati le impronte digitali di tutte le dita, i dati sul suo genere, il paese che ha rilevato le impronte e (se del caso) il luogo e la data della domanda**. Se ha

presentato domanda di protezione internazionale, le impronte digitali saranno conservate per 10 anni. Se le impronte digitali del richiedente sono state rilevate a seguito di un ingresso irregolare, saranno conservate per 18 mesi. Dopo tale periodo, i dati vengono automaticamente cancellati dal sistema. I dati delle persone trovate in situazione di soggiorno irregolare sul territorio non vengono conservati.

È inoltre opportuno informare il richiedente del fatto che **i suoi dati possono essere consultati dalle autorità** che determinano lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale e, in condizioni rigorose, dalla polizia e dall'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), se indagano su reati gravi. Occorre inoltre informarlo del fatto che le **informazioni non saranno mai condivise con il suo paese di origine**.

Infine, il richiedente dovrebbe essere informato circa il suo **diritto di accesso** ai dati, di **ottenere una copia** nonché di **correggere e/o eliminare** i dati in caso di errori. Comunicargli anche il modo in cui può esercitare tali diritti nel paese in cui si trova.

Nel fornire informazioni si consiglia di utilizzare un linguaggio conciso e materiali di supporto; ulteriori informazioni sulla metodologia sono disponibili nel [capitolo 2. Metodologie per l'erogazione delle informazioni](#).

Buona prassi

Fornire una copia dei dati contenuti in Eurodac al richiedente può aiutarlo a esercitare il diritto di accesso e, se necessario, a cancellare e rettificare i dati. Spiegare al richiedente che non si tratta di una copia della sua domanda di protezione internazionale.


Buona prassi

Al momento del rilevamento delle impronte digitali di cittadini di paesi terzi in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna, informarli del fatto che, se successivamente decidono di presentare domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro, potrebbero essere ritrasferiti nello Stato membro iniziale affinché la loro domanda sia esaminata, anche se non hanno presentato domanda di protezione internazionale in tale Stato.

Promemoria



- Assicurarsi che la persona comprenda cos'è un'impronta digitale.
- Assicurarsi che la persona comprenda che le impronte digitali saranno conservate in una banca dati europea.
- Se la situazione riguarda una persona le cui impronte digitali sono state rilevate in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna, spiegare che saranno conservate anche se non ha (ancora) presentato domanda di protezione internazionale.
- Spiegare al richiedente che le sue impronte digitali saranno controllate dalle autorità di altri Stati membri qualora presenti domanda di protezione in uno di tali Stati.
- Informare circa la durata della conservazione dei dati e i diritti del richiedente in relazione ai dati.



Bakary



Bakary viene fermato in Svizzera per soggiorno irregolare. Si supponga di essere un funzionario di polizia del servizio immigrazione e di svolgere una ricerca in Eurodac per vedere se Bakary ha presentato in precedenza domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro.

Fornire informazioni sul rilevamento delle impronte digitali e su Eurodac

- Per identificare Bakary, si rilevano le sue impronte digitali e si svolge una ricerca in Eurodac per vedere se ha presentato in precedenza domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro. Quando vengono rilevate le impronte digitali a Bakary gli viene spiegato che tale operazione è obbligatoria per le persone di età pari o superiore a 14 anni.
- Gli viene spiegato inoltre che le impronte saranno trasmesse a una banca dati denominata «Eurodac». Gli Stati membri possono confrontare le impronte digitali delle persone fermate in uno Stato membro per controllare se la persona è già nota alle autorità di altri Stati membri. Ciò rende più facile per gli Stati membri stabilire la competenza per l'esame di una domanda di protezione internazionale.

Informare sulla ricerca in Eurodac

- Spiegare inoltre a Bakary che, durante questa ricerca in Eurodac, le sue impronte digitali non vengono registrate nel sistema, ma che la ricerca può rivelare se ha già presentato domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro.

Informare sulla procedura Dublino

- Dal risultato della ricerca in Eurodac emerge che Bakary ha presentato domanda di protezione internazionale in Austria alcuni mesi fa. Informare Bakary del risultato della ricerca in Eurodac e del fatto che gli verranno poste delle domande riguardo al suo soggiorno in Austria.
- Spiegargli che, avendo presentato domanda di protezione internazionale in uno Stato membro, la Svizzera potrebbe contattare tale paese per informarsi sulla sua procedura. Di conseguenza, potrebbe essere trasferito in Austria per concludere la procedura. Egli viene inoltre informato del fatto che il suo caso sarà rinviato all'unità Dublino della Svizzera e che le autorità svizzere potrebbero avviare consultazioni con l'Austria per stabilire se essa debba esaminare il suo caso.

Informare in merito al diritto di presentare una domanda di protezione internazionale

- Informare Bakary che, se lo desidera, può presentare domanda di protezione internazionale in Svizzera. Spiegargli che, anche se presenta domanda in Svizzera, può comunque essere trasferito nello Stato membro competente per la sua domanda.

Consegnare l'apposito opuscolo

- Fornire a Bakary l'opuscolo *Information for third-country nationals or stateless persons found illegally staying in a Member State* (Informazioni per i cittadini di paesi terzi o apolidi trovati in situazione di soggiorno irregolare in uno Stato membro).



La famiglia Al Hamoud

Dopo essere arrivata a Cipro, la famiglia Al Hamoud vuole presentare domanda di protezione internazionale presso le autorità cipriote. In qualità di funzionario responsabile dei casi presso l'ufficio competente per l'asilo si spiega alla famiglia Al Hamoud che verranno rilevate le loro impronte digitali.

Fornire informazioni sul rilevamento delle impronte digitali

- Il funzionario dice ai membri della famiglia che ogni persona ha impronte digitali uniche e che le foto di queste possono essere utilizzate per l'identificazione personale. Il rilevamento delle impronte digitali è obbligatorio per tutte le persone di età superiore a 14 anni, pertanto saranno rilevate le impronte di Tariq, Fatima e Amira.
- Spiegare che essendo Samir un bambino piccolo, le sue impronte digitali non saranno rilevate.
- La procedura di rilevamento delle impronte digitali non è dolorosa né dannosa e non richiederà molto tempo.

Informare su Eurodac

- Le impronte digitali saranno conservate nella banca dati nazionale e saranno inviate a una banca dati centrale europea, denominata Eurodac. Eurodac è una banca dati UE delle impronte digitali in cui gli Stati membri possono confrontare le impronte digitali dei richiedenti protezione internazionale per facilitare la determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda.

Spiegare lo scopo di Eurodac

- Osservare che lo scopo di Eurodac è quello di fornire assistenza nell'applicazione del regolamento Dublino.
- Le informazioni contenute in Eurodac possono essere consultate unicamente da autorità specifiche solo per consentire alle autorità degli Stati membri di determinare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale.

Spiegare i dati conservati in Eurodac

- All'interno di Eurodac sono conservate solo le informazioni essenziali: dieci impronte digitali, il genere della persona, il paese di rilevamento delle impronte e il luogo e la data della domanda di protezione internazionale. Le impronte digitali sono conservate in Eurodac per dieci anni e, dopo tale periodo, saranno automaticamente cancellate.

Spiegare l'accesso ai dati

- Rispettando condizioni rigorose, anche altre autorità, comprese le autorità di polizia, possono accedere alle informazioni contenute in Eurodac. In ogni caso, le informazioni contenute nel sistema non saranno mai condivise con il paese di origine, in questo caso la Siria.
- La famiglia Al Hamoud ha il diritto di accedere alle informazioni che la riguardano conservate in Eurodac e, se lo desidera, può averne una copia. Tale documento, tuttavia, non è la sua domanda di asilo. In caso di errori, i dati verranno cancellati o corretti.

Consegnare l'apposito opuscolo

- Fornire alla famiglia Al Hamoud un opuscolo dal titolo *Ho chiesto asilo nell'UE — Quale paese gestirà la mia domanda?*, che illustra nei dettagli tutte le informazioni menzionate e indica dove può chiedere assistenza. Spiegare inoltre a Fatima che, poiché non è in grado di leggere, può chiedere aiuto ad alcune organizzazioni. L'elenco di tali organizzazioni è riportato nell'opuscolo.

3.4. Erogazione di informazioni al momento della presentazione della domanda

Articolo 4 del regolamento Dublino III

Il presente capitolo riguarda il colloquio di registrazione che si svolge generalmente quando una domanda di protezione internazionale viene registrata e presentata in uno Stato membro. Il rilevamento delle impronte digitali del richiedente è trattato separatamente nella [sezione 3.3. Rilevamento delle impronte digitali](#). Il regolamento Dublino III prevede anche un colloquio Dublino specifico. In alcuni Stati membri, tale colloquio è associato alla registrazione e alla presentazione della domanda. In altri, viene effettuato poco dopo nel corso della procedura. Il colloquio Dublino è trattato nella presente guida pratica nel [capitolo 3.5. Determinazione dello Stato membro competente](#).

Quando una persona presenta una domanda di protezione internazionale, deve naturalmente essere informata in modo approfondito in merito alla procedura di asilo, alle condizioni di accoglienza, ai suoi diritti e obblighi ecc. La presente guida pratica, tuttavia, tratta solo delle esigenze di informazione specifiche della procedura Dublino. L'articolo 4 del regolamento Dublino III stabilisce le informazioni che devono essere fornite al richiedente non appena viene presentata la domanda. Tali informazioni sono contenute negli opuscoli comuni allegati al regolamento di esecuzione. Va osservato che esiste un opuscolo comune per gli adulti e uno per i minori non accompagnati ⁽²⁾.

Presentazione di una domanda di protezione internazionale e regolamento Dublino III

Il CEAS fa una distinzione tra stesura, registrazione e presentazione di una domanda di protezione internazionale. Su questo argomento sono reperibili ulteriori informazioni nella [Guida pratica dell'EASO: l'accesso alla procedura di asilo](#) (pag. 4). Gli Stati membri hanno organizzato le proprie procedure in modi leggermente diversi e, pertanto, è importante conoscere le procedure del proprio Stato membro.

La procedura Dublino inizia con la presentazione della domanda da parte del richiedente ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento Dublino III. Ai sensi di tale disposizione, una domanda si considera presentata non appena le autorità competenti dello Stato membro interessato ricevono un formulario presentato dal richiedente o un verbale redatto dalle autorità. Secondo la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-670/16, *Mengesteab* ⁽³⁾, ai fini di tale regolamento, «la domanda di protezione internazionale si considera presentata quando l'autorità preposta all'esecuzione degli obblighi derivanti da tale regolamento riceve un documento scritto, redatto da un'autorità pubblica e in cui si certifica che un cittadino di paese terzo ha chiesto protezione internazionale». La domanda si considera presentata anche quando la suddetta autorità preposta riceve solamente le informazioni principali contenute in tale documento, ma non il documento stesso o la sua copia.

⁽²⁾ [Regolamento \(CE\) n. 1560/2003 della Commissione](#), del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014 della Commissione, del 30 gennaio 2014; [regolamento di esecuzione \(UE\) n. 118/2014 della Commissione](#), del 30 gennaio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1560/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo.

⁽³⁾ Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza del 26 luglio 2017, *Tsegezab Mengesteab contro Bundesrepublik Deutschland*, EU:C:2017:587, punto 76. Una sintesi della causa è disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EASO](#).

3.4.1. Informazioni essenziali da fornire al momento della presentazione della domanda da parte del richiedente

L'articolo 4 del regolamento Dublino III fornisce istruzioni chiare sulle informazioni che devono essere fornite in questa fase. Ricordarsi di **spiegare gli obiettivi del regolamento Dublino III** e le conseguenze della presentazione di un'altra domanda in un diverso Stato membro (cfr. la [sezione 1.10. Evitare movimenti secondari](#)).

Assicurarsi che il richiedente comprenda i **criteri di determinazione dello Stato membro competente** (per ulteriori informazioni, cfr. l'[allegato I. Liste di controllo](#)), la gerarchia di tali criteri nelle varie fasi della procedura e la loro durata. Occorre spiegare inoltre le **conseguenze dello spostarsi da uno Stato membro a un altro** durante le fasi in cui si determina lo Stato membro competente e in cui è esaminata la domanda di protezione internazionale.

È opportuno informare il richiedente che una domanda di protezione internazionale presentata in uno Stato membro può comportare che tale Stato membro diventi competente ai sensi del regolamento Dublino III, anche se tale competenza non si basa su tali criteri. Occorre inoltre fornire alcune informazioni sul **colloquio personale Dublino**, se tale colloquio avrà luogo in una fase successiva della procedura.

Informare il richiedente dell'importanza di **presentare informazioni relative alla presenza di familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela** negli Stati membri, nonché dei termini entro i quali deve essere presentata una richiesta di presa in carico. Inoltre, incoraggiare il richiedente a informare lo Stato membro in merito al fatto di essere o meno a carico di uno di tali familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela o se qualcuno di questi dipenda dal richiedente. Infine, fornire informazioni sui mezzi pratici attraverso i quali può presentare tali informazioni, se non sono immediatamente disponibili.

Informare il richiedente circa la possibilità di ricevere assistenza dalle ONG e da altre organizzazioni può contribuire a creare fiducia. Tali informazioni potrebbero includere la possibilità di accedere a un'assistenza legale indipendente che possa aiutarlo a seguire la procedura, raccogliere informazioni e prepararsi al colloquio Dublino.

Occorre inoltre informare il richiedente del fatto che le autorità competenti degli Stati membri possono scambiarsi dati che lo riguardano al solo scopo di esaminare la domanda di protezione internazionale, determinare lo Stato membro competente o rispettare gli obblighi derivanti dal regolamento Dublino III. Il richiedente deve essere informato del **diritto di accesso ai propri dati** e del diritto di chiedere che tali dati siano rettificati se inesatti o che siano cancellati se trattati illecitamente.

Inoltre, deve essere informato in merito alle **procedure da seguire per esercitare i diritti relativi ai propri dati personali**, compresi gli estremi delle autorità competenti e delle autorità nazionali garanti per la protezione dei dati personali che sono responsabili in merito alla tutela dei dati personali.

Comunicare al richiedente che, se non concorda con una decisione di trasferimento verso lo Stato membro considerato competente, ha la **possibilità di impugnare una decisione di trasferimento**, e, ove applicabile, di chiedere la sospensione del trasferimento, in attesa dell'esito del ricorso o della revisione. Inoltre, informarlo in merito al diritto all'assistenza legale per quanto riguarda il ricorso.

Informazioni necessarie per determinare lo Stato membro competente

È particolarmente importante garantire fin dall'inizio che il richiedente comprenda la necessità di fornire alle autorità tutte le informazioni e gli elementi di prova disponibili che potrebbero agevolare la procedura Dublino. Può essere utile fornire al richiedente esempi concreti dei tipi di documenti o informazioni che potrebbero essere utilizzati durante la procedura Dublino, in modo che non trascuri determinati documenti o li fornisca solo in una fase successiva. Spiegare che i documenti non devono necessariamente essere originali, ma che possono essere utili alle autorità anche fotografie o copie degli stessi.

Spiegazione degli elementi di prova provenienti dalle banche dati (Eurodac/VIS)

Nella maggior parte dei casi Dublino basati sull'ingresso e sul soggiorno, l'unità Dublino dispone di elementi di prova quali visti, permessi di soggiorno o risposte pertinenti del VIS o di Eurodac. Le unità Dublino possono utilizzare la presentazione di questi elementi nell'ambito dell'erogazione delle informazioni e spiegarne la pertinenza ai fini della determinazione dello Stato membro competente e della procedura continua. Allo stesso tempo, è importante anche spiegare i criteri relativi alla famiglia e alla dipendenza che sono rilevanti per l'unità familiare ai sensi della procedura Dublino.

Nel fornire informazioni, tenere conto della propria conoscenza situazionale e della scelta del metodo di comunicazione. Per saperne di più sulla metodologia cfr. il [capitolo 2. Metodologie per l'erogazione delle informazioni](#).

Opuscoli comuni per i richiedenti



Il regolamento Dublino III e il regolamento Eurodac II impongono agli Stati membri di fornire informazioni ai richiedenti tramite opuscoli comuni allegati al regolamento di esecuzione. Ogni opuscolo prevede inoltre uno spazio per consentire alle autorità nazionali di includere le pertinenti informazioni specifiche degli Stati membri. Il contenuto di tutti questi opuscoli è riportato negli allegati del regolamento di esecuzione; cfr. i riferimenti di seguito elencati.

Ho chiesto asilo nell'UE — Quale paese gestirà la mia domanda? (allegato 10, parte A)

Questo opuscolo contiene informazioni introduttive sulla procedura Dublino, compreso il rilevamento delle impronte digitali, e dovrebbe essere fornito tempestivamente a tutti i richiedenti protezione internazionale adulti durante la procedura.

Sono nella procedura Dublino — cosa significa? (allegato 10, parte B)

Questo opuscolo contiene informazioni più dettagliate sulla procedura Dublino e dovrebbe essere fornito ai richiedenti adulti che si trovano in una procedura Dublino.

Minori che fanno richiesta di protezione internazionale (allegato XI)

Questo opuscolo contiene informazioni destinate ai minori non accompagnati, anche sul rilevamento delle impronte digitali, e deve essere fornito loro nelle prime fasi della procedura.

Impronte digitali e Eurodac (allegato XII)

Questo opuscolo contiene informazioni sul rilevamento delle impronte digitali destinate a persone fermate in relazione all'attraversamento clandestino di una frontiera esterna.

Impronte digitali e Eurodac (allegato XIII)

Questo opuscolo contiene informazioni sul rilevamento delle impronte digitali destinate a persone trovate in situazione di soggiorno irregolare in uno Stato membro.

Promemoria



- Spiegare come funziona il sistema Dublino, compresi i criteri di competenza.
- Spiegare le conseguenze della fuga conformemente alle disposizioni vigenti nel proprio Stato membro.
- Informare il richiedente in merito ai suoi diritti relativi ai dati.
- Informare in merito alla possibilità di impugnare una decisione di trasferimento e all'assistenza legale disponibile.



Mahmoud



Mahmoud presenta la propria domanda di protezione internazionale. Durante tale processo è accompagnato dal suo rappresentante che è presente durante la procedura. In qualità di funzionario incaricato di presentare la domanda di Mahmoud, si provvede a registrare tutti i suoi dati personali e si evince dal fascicolo che Mahmoud ha uno zio in Norvegia.

Esaminare le possibilità di ricongiungimento familiare

- Chiedere a Mahmoud se vuole ricongiungersi con suo zio, se vuole vivere con lui. Chiedere inoltre se vi sono altri familiari in Europa che potrebbe voler raggiungere.

Esaminare la relazione tra il minore e il parente

- Spiegare a Mahmoud che è importante fornire documenti o copie di documenti in grado di dimostrare i legami familiari con suo zio. Chiedere inoltre se lo zio sa che Mahmoud è in Europa.

Garantire il rispetto dell'interesse superiore del minore

- Spiegare a Mahmoud che, nel corso della procedura, il suo interesse superiore sarà costantemente valutato e che la procedura Dublino verrà svolta in funzione del suo interesse superiore.

Informare sulla procedura Dublino

- Spiegare che, poiché Mahmoud vuole raggiungere suo zio in Norvegia, la Bulgaria chiederà alla Norvegia di esaminare la domanda di Mahmoud. La Bulgaria intraprenderà questa azione perché la decisione su una domanda può richiedere molto tempo ed è importante che Mahmoud non sia da solo in questo periodo e che Mahmoud e suo zio possano ricongiungersi il prima possibile. Si tratta della cosiddetta procedura Dublino.
- Per questa procedura, tutte le informazioni che Mahmoud ha condiviso e il documento sui dati dello zio saranno inviati all'unità Dublino. Questa unità avvierà la consultazione con la Norvegia e condividerà tutte le informazioni con l'unità Dublino norvegese per garantire che la sua domanda sia esaminata in tale paese.
- Dire inoltre a Mahmoud che, se cambia idea e non vuole effettuare il ricongiungimento con suo zio, può dirlo.

Gestione delle aspettative sui tempi: prioritarizzazione dei casi di minori

- Essendo un minore, alla procedura di Mahmoud sarà assegnata la priorità. Spiegare che il ricongiungimento può richiedere alcuni mesi perché le autorità esamineranno tutte le condizioni, quindi fornire un termine approssimativo applicabile nel caso di Mahmoud.
- La procedura può essere più rapida se tutte le informazioni sono già disponibili. Nel caso di Mahmoud, è importante raccogliere tutti i documenti di cui dispone in relazione a suo zio.

Consegnare l'apposito opuscolo

- Spiegare a Mahmoud e al rappresentante che, affinché il ricongiungimento familiare possa procedere più velocemente, possono anche chiedere assistenza all'UNHCR, all'OIM o ad alcune ONG. Un elenco di tali organizzazioni è reperibile nell'opuscolo dal titolo Minori che fanno richiesta di protezione internazionale. Chiedere a Mahmoud se l'ha già ricevuto e, in caso contrario, consegnarne una nuova copia a lui e al suo rappresentante. Mostrare dove sono reperibili le informazioni contenute nell'elenco delle organizzazioni. Spiegare anche in che modo queste organizzazioni possono aiutare a raccogliere le prove necessarie per il ricongiungimento. Mostrare anche che c'è un indirizzo e-mail a cui è possibile inviare tutti i documenti pertinenti, come la copia del documento d'identità dello zio o del suo documento di soggiorno in Norvegia.



La famiglia Al Hamoud

La famiglia Al Hamoud presenta domanda di protezione internazionale. In qualità di funzionario addetto alla presentazione, occorre spiegare che dovranno partecipare a un colloquio.

Spiegare l'inizio della procedura Dublino

- Spiegare che con la presentazione della domanda viene avviata anche una procedura denominata Dublino.
- La procedura Dublino precede l'esame della domanda nel merito. La procedura Dublino stabilisce quale Stato membro debba esaminare la loro domanda di protezione internazionale. Sebbene abbiano presentato domanda di protezione internazionale a Cipro, potrebbe essere un altro Stato membro a esaminarla, ad esempio se sono entrati in un altro paese prima, se hanno ottenuto un visto o un permesso di soggiorno o se hanno presentato domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro.

Informare sulla procedura Dublino

- Tutte queste condizioni saranno esaminate prima di stabilire quale paese esaminerà la loro domanda. Qualora si accerti che un altro Stato membro dovrebbe esaminare la loro domanda, Cipro può avviare una consultazione con tale paese e disporre il loro trasferimento in tale paese. Durante questa procedura, la famiglia verrà tenuta insieme.

Gestione delle aspettative: effettuare i colloqui separatamente

- Spiegare i diritti e gli obblighi in vigore a Cipro per i richiedenti protezione internazionale. Ai minori vengono inoltre spiegati i diritti di cui godono durante la procedura.
- Durante il colloquio spiegare anche che i minori dovrebbero comunicare se vi sono motivi per cui non vorrebbero che i loro casi fossero trattati insieme ai loro genitori. Nel caso in cui sia nell'interesse dei minori trattare separatamente i casi, ciò è possibile.

3.5. Erogazione di informazioni durante il colloquio personale e determinazione dello Stato membro competente

Articolo 5 del regolamento Dublino III

Il tempo necessario per determinare lo Stato membro competente può variare notevolmente da un caso all'altro, anche se il regolamento prevede che il processo di determinazione abbia luogo il più presto possibile. Questo capitolo riguarda l'erogazione delle informazioni durante il colloquio Dublino e le ulteriori esigenze di informazione che il richiedente può avere durante il processo di determinazione. Il capitolo riguarda anche le informazioni fornite al richiedente nei casi in cui lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventi lo Stato membro competente.

Quando si conduce un colloquio Dublino contemporaneamente, o poco dopo la presentazione della domanda, il presente capitolo e il precedente capitolo sulla presentazione possono essere letti congiuntamente. È importante notare che la ripetizione delle informazioni è determinante per garantire la corretta comprensione da parte del richiedente.

3.5.1. Materiale informativo

Se il richiedente è un adulto e gli è stata fornita in precedenza la parte A degli opuscoli comuni (*Ho chiesto asilo nell'UE — Quale paese gestirà la mia domanda?*), potrebbe essere giunto il momento di fornirgli anche la parte B degli opuscoli comuni (*Sono nella procedura Dublino — Cosa significa?*). La parte B degli opuscoli comuni è destinata ai richiedenti adulti che rientrano nella procedura Dublino.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo degli opuscoli, cfr. il [capitolo 2. Metodologie per l'erogazione delle informazioni](#).

3.5.2. Informazioni essenziali da fornire durante il colloquio personale Dublino

Durante il colloquio Dublino potrebbe essere utile spiegare il proprio ruolo e ricordare al richiedente che la procedura Dublino stabilisce quale paese sia competente per l'esame della domanda di protezione internazionale di un richiedente. Ciò significa che **un richiedente può essere trasferito dal paese in cui è stata presentata la domanda a un altro paese competente per l'esame della domanda**. Ricordargli anche l'ambito di applicazione territoriale del regolamento Dublino III, che comprende 31 paesi.

Dedicare sufficiente tempo per spiegare quali sono le **esigenze particolari**, quale aiuto può ricevere, quali organizzazioni o autorità sono responsabili dell'amministrazione di tali servizi e come è possibile accedervi. Chiedere al richiedente di informare le autorità in merito a eventuali esigenze particolari.

Si può anche ricordargli che lo **scopo della procedura Dublino** è garantire che la domanda di protezione internazionale sia esaminata nel merito dall'autorità di uno dei paesi che partecipano al sistema Dublino e assicurare che un richiedente non presenti più domande in diversi paesi allo scopo di prolungare il soggiorno negli Stati membri.

Spiegare che **finché non sarà stato deciso quale paese è competente per l'esame della domanda, le autorità non prenderanno in considerazione i dettagli di tale domanda**. I richiedenti desiderosi di raccontare ciò che è successo nel loro paese di origine potrebbero essere delusi dal fatto che non venga chiesto loro di farlo; spiegare che la questione sarà trattata in modo completo una volta determinato il paese competente. Assicurarsi inoltre di fornire alcune informazioni sui **termini previsti** dalla procedura Dublino (cfr. l'[allegato III. Termini del regolamento Dublino III](#)).

Ricordare al richiedente i **criteri per determinare lo Stato membro competente** e la loro gerarchia, in particolare i criteri familiari, la clausola di dipendenza e la clausola umanitaria. Va osservato che se il richiedente non desidera ricongiungersi con familiari in un altro Stato membro, non è detto che la domanda venga necessariamente trattata dove il richiedente si trova attualmente; potrebbe essere trattata in un altro Stato membro sulla base di altri criteri.

Rammentare al richiedente l'**importanza di fornire alle autorità tutte le informazioni** di cui dispone in merito alla presenza di familiari o parenti in uno degli Stati membri. Ricordargli inoltre l'importanza di fornire qualsiasi altra informazione che ritenga utile per stabilire il paese competente per l'esame della sua domanda. Il richiedente deve anche fornire qualsiasi documento in suo possesso che contenga informazioni pertinenti. Ricordare al richiedente che la collaborazione con le autorità è nell'interesse sia del richiedente sia delle autorità. Rammentargli che è importante essere veritiero e rispondere a tutte le domande al meglio delle proprie capacità.

3.5.3. Un processo costante di erogazione di informazioni

Il tempo che intercorre dall'inizio della procedura Dublino fino all'adozione di una decisione di trasferimento o all'assunzione della competenza da parte dello Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione può variare notevolmente da un caso all'altro. In tale contesto, sia i colloqui di registrazione sia i colloqui Dublino offrono alle autorità possibilità strutturate di comunicare informazioni al richiedente e di rispondere a eventuali domande. Se in tali occasioni si può instaurare un clima di fiducia tra il richiedente e l'autorità nonché con altri soggetti che collaborano con le autorità, è più probabile che il richiedente si rivolga a fonti ufficiali di informazioni. La capacità del richiedente di rivolgersi alle autorità con le sue domande nel corso della procedura può dipendere anche da fattori quali il fatto che sia o meno alloggiato in un centro di accoglienza, se ha accesso ad altre forme di assistenza legale, a rappresentanti o a organizzazioni della società civile (OSC).

Nel [capitolo 2. Metodologie per l'erogazione delle informazioni](#) sono reperibili alcune idee su come fornire assistenza ai richiedenti.

3.5.4. Quando lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione è lo Stato membro competente


La procedura Dublino non si conclude sempre con un trasferimento. Per vari motivi, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione può essere lo Stato membro competente. In tal caso è importante informare il richiedente di tale sviluppo e della prosecuzione della procedura per l'esame della sua domanda di protezione internazionale. In questa eventualità potrebbe anche essere importante informare il richiedente in merito alle conseguenze della fuga, ai sensi delle disposizioni vigenti nel proprio Stato membro.

Nel fornire le informazioni si consiglia di utilizzare un linguaggio conciso e di adattare il messaggio al richiedente o ai richiedenti che si ha/hanno di fronte. Per ulteriori informazioni si rimanda al [capitolo 2. Metodologie per l'erogazione delle informazioni](#).

Promemoria



- Spiegare lo scopo della procedura Dublino, le sue fasi principali e i criteri di competenza.
- Spiegare che l'esame della domanda di protezione internazionale inizia quando uno Stato membro è considerato competente a seguito di una procedura di determinazione o quando il richiedente arriva nello Stato membro competente a seguito di un trasferimento.
- Ricordare al richiedente la necessità di fornire informazioni ed elementi di prova alle autorità, in particolare sull'unità familiare.
- Occorre essere ricettivi e proattivi rispetto a eventuali esigenze particolari del richiedente.



Bakary



Nel caso di Bakary è stata avviata la procedura Dublino. Bakary non ha presentato domanda di protezione internazionale in Svizzera. Si trova in un centro di accoglienza chiuso per rimpatriandi. Bakary riceve cure mediche per l'asma e dovrà tornare per un consulto entro due mesi. Bakary sa che il suo caso riguarda l'unità Dublino. Vorrebbe conoscere lo stato della sua procedura.

Fornire informazioni sullo stato del caso Dublino

- In qualità di funzionario addetto ai casi presso l'unità Dublino, durante la consultazione occorre spiegare a Bakary che il suo caso è ancora in corso e spiegare il termine entro il quale sarà ricevuta la risposta.
- Spiegare che la Svizzera ha consultato l'Austria e che quest'ultimo paese ha informato le autorità svizzere del fatto che l'Italia era stata designata come Stato membro competente per l'esame del caso di Bakary. Le autorità svizzere hanno chiesto all'Italia di riprendere in carico Bakary e rimangono in attesa di ricevere la risposta del paese.
- Si può prendere in considerazione la possibilità di condividere ulteriori informazioni sullo stato del caso di Bakary, tenendo conto delle esigenze di informazione del richiedente.

Informazioni sui diritti alle cure mediche

- Consultare il fascicolo di Bakary e chiedergli informazioni in merito all'asma e al trattamento che sta ricevendo. Dopo averlo ascoltato, spiegare a Bakary che, se sarà trasferito in un altro Stato membro, il suo trattamento dovrà essere mantenuto, perché gli Stati membri devono rispettare le stesse norme minime per quanto riguarda i diritti dei richiedenti.
- Spiegare inoltre che se accetta di condividere i suoi dati medici con l'Italia, le autorità italiane potranno prepararsi in anticipo al suo trattamento e potrà ricevere le cure necessarie fin dall'inizio.
- È importante che Bakary fornisca informazioni sui dati medici in modo da tenerne conto.

Gestione delle aspettative: conseguenze del trasferimento in un altro Stato membro

- Bakary afferma di volersi recare a Lussemburgo e di non voler rimanere in Svizzera. Spiegare a Bakary che è importante attendere l'esito della procedura. Se Bakary si reca in un altro Stato membro, potrebbe essere rinvio nello Stato membro competente per la sua domanda.

Consegna dell'apposito opuscolo

- Chiedere a Bakary se ha compreso le informazioni. Inoltre consegnargli l'opuscolo *Sono nella procedura Dublino — cosa significa?*; spiegargli che tutte le informazioni sulla procedura sono contenute nell'opuscolo, che può trovare l'elenco delle organizzazioni che forniscono assistenza e mostrargli la pagina in cui si trova l'elenco.



Svetlana



Svetlana si trova in un centro di accoglienza in Polonia. Sua madre è stata recentemente ricoverata presso un ospedale in Germania. Grazie al suo rappresentante, Svetlana ha potuto ricevere la documentazione relativa allo stato di salute della madre e alla successiva assistenza che deve ricevere una volta lasciato l'ospedale. Svetlana chiede informazioni sullo stato della sua procedura e desidera sapere quando può raggiungere la madre.

Informazioni sullo stato della procedura Dublino

- In qualità di funzionario addetto al caso spiegare a Svetlana che il suo caso è attualmente oggetto della procedura Dublino. La Polonia è attualmente in fase di consultazione con la Germania per chiederle di prendere in carico il caso di Svetlana a causa della situazione della madre. Alle richieste di informazioni sulla salute della madre Svetlana risponde che al momento si trova in ospedale e che, una volta dimessa, dovrà essere curata e assistita.

Fornire sostegno per la raccolta e la presentazione dei documenti pertinenti

- Spiegare che per il suo caso può essere utile che il parere medico sia trasmesso alle autorità tedesche. Tali autorità dovranno esaminare tutte le circostanze ed è per questo che necessitano della documentazione completa in grado di fornire informazioni sulla salute della madre, sul loro grado di parentela e sulla capacità di Svetlana di prendersi cura di lei.

Verifica della comprensione

- Chiedere a Svetlana se ha compreso le informazioni. Svetlana annuisce, tuttavia è possibile osservare una certa esitazione. Ripetere tutte le informazioni, lentamente e con parole più semplici. Suggestire a Svetlana di stilare insieme un elenco del tipo di documenti che può presentare alle autorità per sostenere il suo caso.
- Chiedere nuovamente a Svetlana se ha compreso le informazioni. Svetlana sembra più sicura, sintetizza ciò che è stato detto e spiega anche quali documenti presenterà.

Consegna dell'apposito opuscolo

- Fornire a Svetlana l'opuscolo *Sono nella procedura Dublino — Cosa significa?*, che descrive tutte le informazioni menzionate dal funzionario addetto al caso e indica dove è possibile reperire ulteriori informazioni.

3.6. Erogazione di informazioni al momento della notifica al richiedente della decisione di trasferimento

Articolo 26 del regolamento Dublino III

La decisione di trasferire un richiedente è adottata quando un altro Stato membro accetta la richiesta di prendere o riprendere in carico un cittadino di un paese terzo o un apolide ai sensi del regolamento Dublino III. La presente sezione esamina l'erogazione delle informazioni relativa a questa fase e la notifica della decisione alla persona interessata.

Una decisione di trasferimento può essere considerata dal richiedente come un passo positivo o negativo a seconda della sua situazione personale. Una persona che riceve una decisione di trasferimento che le consenta di ricongiungersi con i familiari sarà probabilmente soddisfatta e desiderosa di trasferirsi rapidamente.

A seconda delle circostanze, la decisione di trasferire una persona nello Stato membro competente potrebbe essere accolta con entusiasmo o con delusione. Garantire che il richiedente disponga di informazioni sufficienti per comprendere la decisione e l'imminente procedura è fondamentale per assicurare il buon esito del trasferimento e un accesso efficace alla procedura di asilo per il richiedente nello Stato membro competente.

3.6.1. Informazioni essenziali da fornire al momento della notifica della decisione di trasferimento al richiedente

Assicurarsi che il richiedente capisca **perché e in base a quali criteri un altro Stato membro sia stato ritenuto competente** per l'esame della sua domanda di protezione internazionale e che tale processo inizia quando il richiedente verrà trasferito nello Stato membro competente.

È importante **ricordargli che tutti gli Stati membri sono vincolati dalle norme concordate a livello di UE o applicano norme nazionali analoghe** per quanto riguarda i diritti del richiedente su aspetti quali l'alloggio e altre esigenze di base, nonché per quanto riguarda gli obblighi del richiedente.

Chiarire con il richiedente se intende presentare ricorso contro la decisione di trasferimento per ottenere alcune informazioni sull'eventuale prosecuzione del procedimento. Occorre sempre informare il richiedente sui mezzi di impugnazione disponibili, compreso quello sul diritto di chiedere l'effetto sospensivo, ove applicabile, e sui termini per esperirli. Chiarire che, se non impugna la decisione, questa diventa esecutiva alla scadenza dei termini relativi al ricorso.

Occorre inoltre ricordare il **diritto di ricevere assistenza legale**, i recapiti delle persone o delle entità che possono fornire tale assistenza e le misure concrete necessarie per riceverla.

Per quanto riguarda le **circostanze pratiche** del trasferimento, informare il richiedente dei termini per effettuare il trasferimento e, se possibile, fornire un calendario per eventuali riunioni future. Sottolineare l'importanza di cooperare con le autorità e le potenziali conseguenze della mancata cooperazione.

Ricordarsi di considerare la situazione specifica del richiedente che si ha di fronte e di adattare il proprio messaggio. È inoltre importante essere consapevoli del modo in cui le differenze culturali potrebbero incidere sulla comunicazione. Ulteriori informazioni sono disponibili nel [capitolo 2. Metodologie per l'erogazione delle informazioni](#).


Buona prassi

Talvolta un richiedente sottoposto a cure mediche è preoccupato di sapere se gli sarà consentito continuare il trattamento dopo il trasferimento in un altro Stato membro. Informare tempestivamente il richiedente in merito al consenso richiesto per trasferire informazioni mediche allo Stato membro ricevente; informarlo del fatto che questa disposizione è in vigore per aiutarlo a ricevere cure mediche continuative nello Stato membro ricevente può contribuire a rassicurarlo.

Promemoria



- Spiegare i motivi della decisione di trasferimento.
- Ricordare al richiedente che tutti gli Stati membri sono vincolati dalle disposizioni del CEAS concordate di comune accordo.
- Commentare con il richiedente se intende impugnare la decisione di trasferimento.
- Spiegare qual è l'assistenza legale disponibile e come il richiedente può accedervi.
- Informarlo sui termini e sugli elementi pratici del trasferimento.



Bakary



Nel caso di Bakary è stata adottata una decisione di trasferimento. In qualità di funzionario addetto al caso, occorre notificare a Bakary la decisione di trasferimento.

Spiegare la decisione di trasferimento nello Stato membro competente

- Prima di notificare la decisione a Bakary, controllare il suo fascicolo per verificare se ha esigenze particolari e come affrontarle. Informarlo del risultato della procedura Dublino, spiegare perché è stata condotta, qual è l'esito e cosa succederà, quali sono i suoi diritti e i suoi obblighi.

Spiegare il processo di determinazione dello Stato membro competente

- Spiegare che l'Italia è stata identificata quale Stato membro competente per l'esame della sua domanda di protezione internazionale. Tenendo conto delle esigenze di informazione di Bakary, si può decidere di condividere maggiori dettagli sulle modalità di svolgimento della procedura Dublino.

Gestione delle aspettative: trasferimento nello Stato membro competente

- Spiegare che la Svizzera ha deciso di trasferire Bakary in Italia e che il trasferimento avverrà entro sei mesi. L'Italia esaminerà la domanda e Bakary riceverà un alloggio e un'assistenza adeguati in Italia. Anche il suo trattamento medico dovrebbe continuare in Italia. Chiedere a Bakary se desidera recarsi in Italia. Bakary dice di sì.

Fornire informazioni in merito al diritto di presentare ricorso contro la decisione

- Spiegare a Bakary che può presentare ricorso contro la decisione di trasferimento in Italia e comunicargli i termini per la presentazione.
- Spiegare in che modo (e dove) Bakary può chiedere consulenza legale se desidera presentare ricorso. Spiegare che l'assistenza legale è gratuita e che un ricorso contro la decisione di trasferimento può sospendere il termine. In caso di concessione dell'effetto sospensivo della decisione di trasferimento, Bakary non può essere trasferito in Italia finché non è stata presa una decisione sul suo ricorso. A Bakary viene inoltre spiegata la durata della procedura di ricorso in Svizzera.

Chiedere il consenso alla condivisione dei dati medici

- Chiedere a Bakary se acconsente a condividere i suoi dati medici con l'Italia, assicurandogli che ciò gli tornerà utile per proseguire le cure mediche in Italia e può essere di aiuto alle autorità italiane per preparare la sua accoglienza. Bakary dà il suo consenso.

Fornire informazioni sulle modalità di viaggio

- Spiegare che il trasferimento è gratuito. Condividere tutte le informazioni sull'orario previsto per il viaggio di Bakary in Italia e sulla scorta all'aeroporto, sottolineando inoltre che è importante cooperare durante il trasferimento. Sarà rilasciato un documento di viaggio e le autorità italiane attenderanno l'arrivo di Bakary all'aeroporto.
- Fornire inoltre informazioni pratiche sugli effetti personali che Bakary può portare con sé in cabina e chiedergli di tenerne conto nel momento in cui prepara il bagaglio, ad esempio se deve portare medicinali con sé a bordo. Le autorità svizzere provvederanno inoltre a fornire a Bakary un numero sufficiente di medicinali per l'asma.
- Suggestire a Bakary di fare i bagagli considerando le condizioni meteorologiche in Italia, poiché sarà trasferito in un centro di accoglienza nel sud del paese, dove il tempo è generalmente caldo e soleggiato.



Mahmoud



Mahmoud e il suo tutore sono in attesa di ricevere una notifica in merito alla decisione di trasferimento.

Spiegare l'esito della procedura Dublino

- In un modo comprensibile per un bambino, spiegare a Mahmoud e al suo tutore che la Bulgaria ha chiesto alla Norvegia di prendere in carico la domanda di protezione internazionale presentata da Mahmoud. La Norvegia ha accettato la richiesta. Ciò significa che Mahmoud si recherà in Norvegia, da suo zio, dove sarà esaminata la sua domanda.
- Chiedere a Mahmoud se capisce cosa significa.

Fornire informazioni in merito al diritto di presentare ricorso contro la decisione di trasferimento

- Mahmoud sembra molto entusiasta di riunirsi con lo zio. Anche se si osserva una reazione di gioia da parte di Mahmoud, sollecitare comunque una conferma utilizzando modi creativi per chiedergli se davvero vuole andare dallo zio. Mahmoud dice di sì. Fargli presente inoltre che, nel caso in cui in seguito cambi idea, potrà presentare ricorso contro la decisione; comunicargli pertanto il termine ultimo per il ricorso.

Gestione delle aspettative: organizzazione del viaggio

- Successivamente, spiegare a Mahmoud in che modo si recherà dalla Bulgaria alla Norvegia. Viaggerà in aereo. La Bulgaria acquisterà un biglietto aereo per lui. Mahmoud non sarà da solo durante questo viaggio, il tutore lo accompagnerà dal centro di accoglienza fino in Norvegia. Prenderanno un volo da Sofia a Oslo. Sarà un volo lungo, quindi Mahmoud può prendere un libro o un telefono con lui per leggere o ascoltare musica durante il viaggio.

Gestione delle aspettative: arrivo nello Stato membro competente

- Spiegare inoltre che quando arriveranno a Oslo, lo zio attenderà Mahmoud all'aeroporto. Saranno presenti anche i rappresentanti della polizia norvegese e dell'autorità competente in materia di asilo. Mahmoud avrà un altro tutore in Norvegia pertanto questa persona sarà ad attenderlo all'aeroporto. La polizia sarà presente per garantire la sua sicurezza. Accompagneranno Mahmoud all'ufficio per l'asilo dove potrà presentare la domanda e verranno rilevate le sue impronte digitali. A Mahmoud viene spiegato che questa procedura sarà la stessa che ha sperimentato in Bulgaria. Sarà accompagnato dallo zio e dal suo nuovo rappresentante, che può aiutarlo durante la procedura e rispondere alle sue domande.

3.7. Erogazione di informazioni per il trasferimento

Articolo 29 del regolamento Dublino III

La fase finale della procedura Dublino è il trasferimento di un richiedente in un altro Stato membro. Questa sezione riguarda l'erogazione delle informazioni ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi durante questa fase finale della procedura. Il regolamento Dublino III prevede un termine standard di sei mesi dall'accettazione della richiesta di presa in carico o di ritorno fino all'esecuzione del trasferimento. In alcune circostanze tale termine può essere persino più lungo.

A seconda delle circostanze del caso, un trasferimento nello Stato membro competente potrebbe essere accolto con entusiasmo o con delusione. Garantire che il richiedente disponga di informazioni sufficienti riguardo al trasferimento è fondamentale per garantirne il buon esito e un accesso efficace alla procedura di asilo nello Stato membro competente.

3.7.1. Informazioni essenziali da fornire nella preparazione di un trasferimento

Al momento della preparazione del trasferimento, una volta che la decisione di trasferimento è diventata esecutiva, assicuratevi di **fornire in una fase precoce il maggior numero possibile di dettagli pratici** sulle modalità del trasferimento. Prendere in considerazione la possibilità di fornire al richiedente consigli pratici su come preparare il bagaglio a mano da portare con sé durante il trasferimento. Ricordare al richiedente che lo Stato membro coprirà i costi del trasferimento.

In particolare se è restio o contrario al trasferimento, ricordargli che **viene trasferito in un paese vincolato dalle stesse norme minime** per fornire protezione. Informarlo in merito alle conseguenze della fuga secondo la prassi nazionale.

Ricordarsi di verificare che abbia compreso le informazioni che gli sono state fornite. Per ulteriori informazioni si rimanda al capitolo [2. Metodologie per l'erogazione delle informazioni](#).

Buona prassi

Continuità dell'assistenza e dati sanitari dei richiedenti

Le informazioni su eventuali esigenze particolari della persona da trasferire, che potrebbero includere informazioni sulla sua salute fisica o mentale, dovrebbero essere comunicate allo Stato membro ricevente a condizione che il richiedente fornisca il suo consenso esplicito.

I richiedenti possono essere preoccupati e voler sapere se le cure mediche che stanno ricevendo nello Stato membro in cui si trovano proseguiranno anche dopo il trasferimento. Informare tempestivamente i richiedenti circa la necessità del loro consenso a comunicare i dati medici che li riguardano allo Stato membro ricevente può offrire l'opportunità di spiegare inoltre che tali dati saranno trasmessi proprio per garantire la continuità della loro assistenza medica. Ciò può contribuire a creare fiducia e a ridurre l'inquietudine tra i richiedenti.

Informazioni su come preparare i bagagli per il viaggio

Fornire alcuni consigli di base su come preparare i bagagli, in particolare, su cosa portare nel bagaglio a mano che rimane a disposizione durante il viaggio, può rivelarsi utile per il richiedente. Ciò potrebbe riguardare medicinali, indumenti adatti alle condizioni meteorologiche nel luogo di destinazione e altri effetti personali.

Informazioni su cosa aspettarsi dopo il trasferimento

Fornire informazioni su cosa aspettarsi nello Stato membro di trasferimento può contribuire a ridurre lo stress e l'ansia del richiedente e a instaurare fiducia. Ciò vale in particolare nei rari casi di trasferimenti volontari in cui il richiedente non sarà ricevuto all'arrivo dalle autorità dello Stato membro di accoglienza, ma dovrà invece premurarsi di contattarle per ottenere l'accesso alla procedura di asilo.

Promemoria



- Fornire il maggior numero possibile di informazioni pratiche.
- Ricordare al richiedente che viene trasferito in un paese vincolato dalle stesse norme minime di protezione.



Mahmoud




Il giorno prima del trasferimento, in qualità di funzionario preposto all'accoglienza, ricordare a Mahmoud le modalità del suo viaggio in Norvegia.

Garantire la volontà di viaggiare

- Mahmoud è molto entusiasta e soddisfatto del trasferimento. Mostra il bagaglio con gli indumenti pesanti che gli terranno caldo all'arrivo e dice che glieli ha spediti lo zio perché in Norvegia fa freddo.

Ricordare le disposizioni relative al viaggio: volo, orario, bagaglio

- Ricordare a Mahmoud che sarà accompagnato all'aeroporto la mattina seguente insieme al suo rappresentante, che riceverà la colazione e alcuni spuntini durante il volo e che può portare con sé giocattoli o libri o giocare con il telefono sull'aereo.



Bakary



Il giorno precedente al trasferimento in Italia, Bakary chiede un incontro per spiegare che non vuole andare in Italia, vuole rimanere in Svizzera.

Garantire la volontà di viaggiare

- Chiedere a Bakary perché non vuole andare in Italia. Dal fascicolo di Bakary risulta che non ha presentato ricorso contro la decisione di trasferimento in Italia e che non ha manifestato alcuna preoccupazione in merito al trasferimento in precedenza. Si nota dunque il cambiamento e si vuole capire cosa sia accaduto. Osservando il comportamento di Bakary si nota che è nervoso e molto perplesso.

Chiedere al richiedente di condividere le sue preoccupazioni

- Bakary ribadisce di voler soggiornare in Svizzera. Rassicurarlo sul fatto che è normale essere un po' nervoso prima di qualsiasi viaggio, tuttavia potrebbe essere utile condividere le sue preoccupazioni.
- Bakary afferma che non vuole più recarsi in Italia perché il suo amico che si trova in Italia lo ha spaventato comunicandogli che non riceverà alloggio e non gli verrà dato alcun pasto: il suo amico vive per strada. Bakary è inoltre preoccupato per l'asma, poiché ritiene che possa peggiorare e teme di non ricevere alcun trattamento.

Ascoltare e comprendere le preoccupazioni del richiedente

- Ascoltare con attenzione Bakary e porre domande sul suo amico e sulla sua situazione in Italia. Prendere nota e riflettere sulle preoccupazioni di Bakary.
- Dal racconto di Bakary, si evince che l'amico soggiorna illegalmente in Italia e si nasconde dalle autorità. Spiegare a Bakary di avere compreso le sue preoccupazioni.

Gestione delle aspettative: arrivo nello Stato membro competente

- Spiegare a Bakary che, in qualità di richiedente protezione internazionale, ha il diritto di accedere a vitto e alloggio.
- Spiegargli inoltre che avrà anche diritto all'assistenza sanitaria e mostrargli il modulo standard per lo scambio di dati sanitari prima di un trasferimento Dublino che è stato trasmesso alle autorità italiane in preparazione del trasferimento.

Osservare e rispondere al linguaggio del corpo

- Osservando il linguaggio del corpo di Bakary si può notare che sembra meno nervoso. Rassicurarlo sul fatto che andrà tutto bene. Fornire una copia di questi documenti a Bakary, spiegandogli che avrà anche diritto a un rappresentante legale a sue spese, in grado di assisterlo nella procedura in Italia, e avrà il diritto di disporre di informazioni giuridiche e procedurali gratuite nei procedimenti di primo grado.

Verifica della comprensione

- Chiedere a Bakary se ha capito tutte le informazioni e se ha delle domande. Chiedere anche come si sente all'idea di andare in Italia. Fargli sapere inoltre che, in caso di ulteriori domande, può contattare nuovamente il funzionario. Ora afferma di essersi rilassato e ringrazia per l'aiuto ricevuto.

4. Idee errate e **controargomentazioni comuni**

Il sistema Dublino è piuttosto complesso e dipende dalla cooperazione tra le autorità dei diversi Stati membri per la sua attuazione pratica. Come rilevato dalla presente guida nei capitoli precedenti, vi sono molti attori diversi, in tutti gli Stati membri, coinvolti nell'erogazione delle informazioni sul sistema Dublino. Questi fattori, uniti a voci e informazioni diffuse tra i richiedenti di persona o attraverso i social media, possono far sì che i richiedenti abbiano ricevuto informazioni errate o fuorvianti sul funzionamento del sistema.

Questo capitolo esamina alcuni dei malintesi comuni di cui occorre essere a conoscenza insieme alle **controargomentazioni** in modo da garantire che i richiedenti ricevano informazioni accurate su tali argomenti. Notare che non si dovrebbe aspettare fino alla comparsa di un malinteso, ma piuttosto tentare di prevederlo e assicurarsi che il richiedente abbia correttamente compreso questi elementi.

Malintesi relativi alla determinazione dello Stato membro competente

Dublino significa andare a casa

Il regolamento Dublino III comporta il trasferimento diretto verso il paese di origine.

- Occorre spiegare gli obiettivi del regolamento Dublino III e i suoi principi fondamentali. Alcuni Stati membri possono essere considerati «porti di ritorno» semplicemente a causa della loro posizione geografica o addirittura di eventi storici. Se si parla con il richiedente prima del colloquio Dublino, è particolarmente importante spiegare le fasi della procedura, comprese quelle attualmente in corso. Assicurarsi che il richiedente comprenda che i trasferimenti Dublino avvengono solo tra Stati membri e che tutti gli Stati membri sono vincolati da norme comuni per soddisfare le esigenze di base dei richiedenti protezione internazionale.

Le autorità utilizzano le nostre informazioni contro di noi

Le autorità nazionali interrogano i richiedenti e raccolgono informazioni al fine di utilizzarle contro di loro.

- Spiegare che la procedura Dublino non è uno strumento per rimpatriare i richiedenti nei loro paesi di origine. Non trascurare di spiegare il proprio ruolo e per chi si lavora. Spiegare perché vengono raccolte le informazioni. La raccolta di informazioni è intesa a fornire l'aiuto e l'assistenza di cui necessita il richiedente, nonché una corretta determinazione dello Stato membro competente. La sfiducia nei confronti delle autorità determina un comportamento reticente e complica la procedura.

**Nessun documento
d'identità significa
niente trasferimento**

Se il richiedente non è in possesso dei documenti d'identità, non può essere trasferito nello Stato membro competente.

- Spiegare che i documenti d'identità possono essere utili per stabilire legami familiari, ad esempio, e per determinare lo Stato membro competente. Il trasferimento del richiedente in un altro Stato membro è possibile anche se le autorità dello Stato membro non dispongono dei documenti d'identità del richiedente

**Il regolamento Dublino
riguarda solo il
ricongiungimento familiare**

Il campo di applicazione del regolamento Dublino III riguarda unicamente il ricongiungimento familiare.

- Spiegare che la determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda è l'obiettivo principale del regolamento Dublino III, insieme ai criteri utilizzati.

**Il regolamento Dublino
si applica ai beneficiari
della protezione**

Il regolamento Dublino III si applica anche a una persona a cui è stata concessa la protezione internazionale.

- Spiegare che il regolamento Dublino III non si applica alle persone che hanno già ricevuto protezione internazionale in un altro Stato membro. Ciò non implica tuttavia che il beneficiario di protezione internazionale abbia un diritto illimitato di viaggiare o soggiornare in altri Stati membri.

**Dato che i miei fratelli
vivono qui, posso
rimanere automaticamente**

I miei fratelli vivono già nello Stato membro in cui mi trovo, pertanto questo Stato membro è competente, a prescindere da quanto accaduto.

- Spiegare la procedura Dublino, in particolare i criteri familiari pertinenti.

**I termini iniziano quando
fornisco le informazioni
alle autorità**

I termini entro i quali l'unità Dublino può chiedere a un altro Stato membro di prendere in carico la mia domanda iniziano quando io (il richiedente) fornisco le informazioni alle autorità che dimostrano il luogo in cui si trovano i miei familiari.

- Informare il richiedente che i termini relativi al regolamento Dublino sono calcolati a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Comunicargli tale data nel suo caso e quando scadano i rispettivi termini.

Errate concezioni relative agli aspetti organizzativi

Le autorità e i tribunali sono gli stessi

Non vi è alcuna differenza tra le autorità competenti in materia di asilo e i tribunali.

- Spiegare che cosa significhi l'opportunità di un ricorso effettivo dinanzi agli organi giurisdizionali e la differenza tra un'autorità e i giudici. Ricordare che nei paesi del mondo in cui l'indipendenza della magistratura è debole o inesistente, il concetto di tribunali indipendenti può richiedere ulteriori spiegazioni. Spiegare che il richiedente avrà accesso all'assistenza legale durante il procedimento giudiziario.

Solo gli Stati membri dell'UE fanno parte del sistema Dublino

Solo gli Stati membri dell'Unione europea fanno parte del sistema Dublino.

- Tutti gli Stati membri dell'Unione europea fanno effettivamente parte del sistema Dublino, che comprende anche quattro paesi associati (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera).

Tutti gli Stati membri dell'UE fanno parte del sistema Dublino

Ogni paese europeo fa parte del sistema Dublino.

- Sebbene tutti gli Stati membri dell'Unione europea e quattro paesi associati (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) facciano parte del sistema Dublino, vi sono diversi paesi europei, in particolare nei Balcani occidentali, che non ne fanno parte. Dopo il recesso del Regno Unito dall'Unione europea, questo paese non fa più parte del sistema Dublino.

Malintesi relativi alle esigenze particolari

Quando compirò 18 anni, sarò trattato come un adulto.

Attualmente sono minorenne, ma tra poco compirò 18 anni e poi sarò trattato come un adulto nell'ambito della procedura Dublino.

- Chi era un minore al momento della presentazione della domanda di protezione in uno Stato membro, sarà comunque considerato minore per quanto riguarda i criteri utilizzati per determinare lo Stato membro competente, anche se ora ha compiuto 18 anni. Notare che questa disposizione si applica ai principali criteri di competenza di cui al capo III del regolamento Dublino III. Qualora possa applicarsi la dipendenza o il ricorso alla clausola umanitaria, sarà invece presa in considerazione l'età attuale del richiedente. Sebbene la determinazione dello Stato membro competente si basi sull'età al momento della presentazione, il richiedente potrebbe essere trattato come adulto ad esempio per quanto riguarda talune garanzie procedurali e le modalità pratiche durante un trasferimento.

5. Ispirazione: canali di informazione supplementari

Mantenere i contatti con il richiedente durante l'intera procedura Dublino è importante per poter raccogliere tutte le prove direttamente o indirettamente disponibili, rispettare i termini, determinare lo Stato membro competente e organizzare il trasferimento. Garantire che il richiedente possa ricevere risposte alle sue domande durante tutto questo periodo può anche essere un elemento importante per ridurre lo stress, promuovere la fiducia nelle autorità e garantire il rispetto delle procedure stabilite.

In questo capitolo vengono forniti suggerimenti e idee che sono fonte di ispirazione per le diverse modalità che le autorità degli Stati membri possono adottare per rimanere in contatto con il richiedente o restare a disposizione durante la procedura Dublino, e vengono illustrati gli aspetti che potrebbero essere presi in considerazione per le varie opzioni.

5.1. Essere in grado di localizzare/contattare il richiedente

Informare quanto prima il richiedente che i suoi recapiti e la sua ubicazione attuale dovrebbero essere precisi, a disposizione delle autorità e rinnovati dopo ogni cambiamento, può facilitare i contatti con il richiedente. Spiegare al richiedente il motivo per cui le autorità devono essere in grado di mettersi in contatto con lui/lei potrebbe anche contribuire a garantire che comprenda perché è importante che fornisca tali informazioni. Il richiedente deve inoltre disporre di un modo semplice per contattare le autorità per fornire tali informazioni aggiornate, se necessario.

La modalità con cui ciascuno Stato membro mantiene i contatti con il richiedente dipende dalla struttura dell'autorità nazionale competente, dal tipo di ospitalità offerta al richiedente, dal personale disponibile, dalle attrezzature tecniche e dalle risorse.

Va inoltre osservato che alcuni richiedenti non hanno accesso a un telefono cellulare, tanto meno a uno smartphone con connessione a internet, posta elettronica, social media o applicazioni. Anche la ricerca di soluzioni pratiche per superare tali ostacoli alla comunicazione tra le autorità e il richiedente può contribuire a facilitare i contatti.

5.2. Ulteriore contatto diretto tra il richiedente e l'autorità

Consentire al richiedente di chiedere un incontro con le autorità competenti per la procedura Dublino potrebbe essere un modo per scambiare informazioni supplementari e rispondere alle sue eventuali domande. Le riunioni organizzate in presenza nei locali dell'autorità o in formato digitale richiederebbero probabilmente la presenza di interpreti, che consentirebbero al richiedente di esprimersi in modo completo e di comprendere correttamente le autorità. Nel pianificare le riunioni, occorre prestare attenzione anche alle eventuali esigenze particolari del richiedente. Tale aspetto richiede pertanto un certo grado di pianificazione e programmazione e potrebbe rivelarsi abbastanza impegnativo in termini di risorse.

Un'altra questione da considerare se si intende offrire questa possibilità al richiedente è se la persona che rappresenta l'autorità in tali riunioni avrà o meno accesso al suo fascicolo e sarà a conoscenza delle

informazioni contenute. Ciò determinerebbe se il richiedente è in grado di porre essenzialmente quesiti di natura più generale o se può rivolgere domande direttamente correlate al suo caso.

Ulteriori informazioni su questo argomento sono contenute nel [capitolo 2. Metodologie per l'erogazione delle informazioni](#).

Riunioni in presenza con le autorità



Dare al richiedente la possibilità di incontrarsi in presenza nei locali dell'autorità o del centro di accoglienza può offrire un modo per mantenere i contatti durante la procedura Dublino. Un breve incontro personale sarebbe probabilmente sufficiente per scambiare informazioni sul caso, consentire al richiedente di presentare ulteriori elementi di prova o chiarire eventuali incongruenze. Durante l'incontro con il richiedente nei locali dell'autorità, video e altro materiale audiovisivo potrebbero essere utili per fornire informazioni supplementari. Tali incontri in presenza richiederebbero naturalmente che il richiedente sia in grado di raggiungere i locali dell'autorità. La creazione di helpdesk nei centri regionali in cui sono ospitati molti richiedenti potrebbe essere un modo per sormontare gli ostacoli legati alla distanza dall'autorità centrale.

Esempio pratico

Un modo per strutturare questi incontri presenziali è organizzare orari di apertura specifici per l'erogazione delle informazioni, nella fattispecie su base settimanale (ad esempio ogni giovedì dalle 10 alle 11). I richiedenti possono essere restii a fissare un incontro personale perché possono sentirsi intimiditi. Gli orari di apertura offrono loro un po' più di libertà e flessibilità in quanto possono decidere spontaneamente di andare a informarsi. Le informazioni su tali orari potrebbero essere condivise con loro al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale. Dovrebbero essere disponibili anche interpreti.

Incontri virtuali con le autorità



Consentire l'organizzazione di incontri virtuali può essere un modo per superare alcune delle sfide pratiche connesse agli incontri tradizionali. Questi tipi di incontri potrebbero essere organizzati per telefono o in videoconferenza, a seconda delle soluzioni tecniche disponibili. Come descritto nel [capitolo 2. Metodologie per l'erogazione delle informazioni](#), vi sono anche alcune problematiche da tenere presente per quanto riguarda l'erogazione verbale di informazioni nel corso degli incontri virtuali. Va inoltre osservato che le soluzioni virtuali implicano che i richiedenti abbiano accesso ai dispositivi per interagire con le autorità o possano accedervi, ad esempio, in un centro di accoglienza.

Se i richiedenti vengono chiamati da numeri di telefono del personale delle autorità che possono essere identificati e salvati, il richiedente o la sua rete di supporto potrebbero tentare di richiamare più tardi con ulteriori domande, anche se non sono relative alla procedura Dublino. Durante queste chiamate di follow-up non programmate, probabilmente non sarà disponibile un interprete e la persona che risponde potrebbe non avere il tempo o la capacità di rispondere alle domande. Ciò può essere frustrante per i richiedenti. Potrebbe pertanto essere vantaggioso sia per il personale delle autorità sia per i richiedenti che un sistema che preveda la possibilità per i richiedenti di rivolgersi alle autorità con le loro domande sia strutturato e trasparente. In tal modo, i richiedenti vengono informati dei limiti pratici, come ad esempio la necessità di prendere appuntamento.

Linea telefonica diretta



L'uso di una linea telefonica diretta a cui i richiedenti possono chiamare per porre le loro domande può essere un modo efficace per fornire informazioni. Le ore di funzionamento della linea diretta possono essere adattate alle risorse disponibili presso l'autorità e consentono la programmazione degli interpreti nelle lingue più comuni parlate dai richiedenti. Potrebbe anche essere possibile, ad esempio, avere orari di lavoro diversi per lingue diverse.

Una questione da considerare in questo contesto è il tipo di informazioni che potrebbero essere fornite attraverso la linea diretta. A titolo di esempio, si dovrà stabilire se l'intenzione è principalmente quella di fornire informazioni di carattere generale o se i richiedenti potrebbero anche essere collegati, se necessario, con funzionari addetti ai casi in grado di rispondere a domande relative alla loro situazione.

E-mail



Offrire al richiedente la possibilità di rivolgersi all'autorità per posta elettronica potrebbe costituire una soluzione pratica sia per l'autorità sia per il richiedente. Le barriere linguistiche e un accesso limitato ai dispositivi digitali potrebbero tuttavia rivelarsi un elemento che potrebbe rendere questo tipo di comunicazione un po' difficile. I possibili modi per superare tali sfide potrebbero consistere nell'assistenza nella presentazione di tali domande all'interno delle strutture di accoglienza o delle organizzazioni della società civile.

Fornendo ai richiedenti una risposta automatica, l'autorità può anche facilmente ricordare loro che devono fornire alle autorità le informazioni per identificarli. In tal modo il richiedente può fornire senza indugio le informazioni mancanti.

5.3. Fornire l'accesso digitale alle informazioni

Anche consentire ai richiedenti di accedere alle informazioni sulla procedura Dublino online può essere un modo efficace per fornire loro informazioni. Nella misura in cui l'autorità offre la possibilità di contattare le autorità con le proprie domande, possono essere messi a disposizione anche i dati di contatto e le istruzioni pratiche. Le autorità potrebbero prendere in considerazione la possibilità di rendere facilmente accessibili tali informazioni anche attraverso dispositivi mobili. Si può osservare che tale erogazione di informazioni presuppone un livello di alfabetizzazione digitale e di accesso ai dispositivi digitali che potrebbe non essere disponibile per tutti i richiedenti. In questo contesto, esempi di strumenti digitali che possono essere utilizzati sono video o animazioni creati per spiegare la procedura Dublino.

Messa a disposizione di informazioni su pagine web o app digitali

Un modo per fornire un accesso agevole può essere la raccolta di tutte le informazioni pertinenti sulla procedura Dublino in un unico punto del sito web dell'autorità. È inoltre possibile consentire ai richiedenti di accedere, tramite applicazioni scaricabili che possono essere messe a disposizione in diverse lingue, alle informazioni raccolte. Tali applicazioni potrebbero inoltre offrire alcune possibilità di interazione tra le autorità e il richiedente a seconda della loro complessità. Nel fornire informazioni utilizzando, ad esempio, opuscoli o manifesti, l'inclusione di un codice QR può consentire al richiedente di accedere a informazioni complementari reindirizzandolo verso i siti web pertinenti.

Buona prassi

Le domande frequenti possono essere automatizzate utilizzando i cosiddetti «chatbot» per parlare ai richiedenti delle domande più comuni sulla procedura Dublino. I chatbot possono essere programmati per comunicare in diverse lingue e funzionano 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana in un momento e in un luogo a scelta del richiedente. Possono essere installati in spazi pubblici nei centri di accoglienza o nella zona di attesa del servizio di asilo.

Informazioni nei canali di social media

I canali dei social media dell'unità Dublino potrebbero essere utilizzati per comunicare i principali annunci, i recapiti e informazioni analoghe. Se l'autorità rileva che tra i richiedenti circolano informazioni inesatte su un particolare argomento, i canali dei social media potrebbero anche essere utilizzati per inserire informazioni corrette come contro-narrativa.

6. Ispirazione: cooperazione con la società civile

La società civile ha dimostrato un forte impegno nel fornire assistenza ai richiedenti protezione internazionale e ai rifugiati al loro arrivo, garantire l'accesso ai diritti fondamentali, all'alloggio, alla protezione internazionale, ai servizi medici e sociali e promuovere l'integrazione a lungo termine. Il modo in cui gli Stati membri organizzano i rispettivi sistemi di asilo e accoglienza, le differenze nella disponibilità di organizzazioni della società civile (OSC) consolidate e le considerazioni pratiche relative alla natura dei flussi migratori incideranno sulla cooperazione tra unità Dublino e OSC, che sarà possibile nei diversi Stati membri. Di seguito vengono presentate alcune idee e prassi che possono servire da ispirazione per diversi accordi in grado di promuovere la cooperazione e la partecipazione con la società civile.

Diverse parti del quadro giuridico del sistema europeo comune di asilo (CEAS) coinvolgono specificamente la società civile nella procedura di asilo.

Disposizioni giuridiche relative al ruolo delle OSC nel CEAS

Diverse parti del quadro giuridico del CEAS ⁽⁴⁾ coinvolgono specificamente la società civile nella procedura di asilo:

- Ogni richiedente dovrebbe avere, tra l'altro, la possibilità di comunicare con un rappresentante dell'UNHCR e con le organizzazioni che prestano assistenza legale o altra consulenza ai richiedenti protezione internazionale [articolo 12, paragrafo 1, lettera c), direttiva procedure].
- I richiedenti hanno la possibilità di comunicare con i familiari, gli avvocati o i consulenti legali, nonché con i rappresentanti dell'UNHCR e altre organizzazioni e organismi nazionali, internazionali e non governativi competenti [articolo 18, paragrafo 2, lettera c), direttiva accoglienza].
- Gli Stati membri possono disporre che a fornire le informazioni giuridiche e procedurali gratuite nei procedimenti di primo grado siano, tra l'altro, organizzazioni non governative (articolo 19 e articolo 21, paragrafo 1, direttiva procedure).
- Gli Stati membri possono acconsentire a che le organizzazioni non governative prestino assistenza e/o rappresentanza legali gratuite ai richiedenti in tutte le fasi della procedura (articolo 22, paragrafo 2, direttiva procedure).
- Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti siano informati sulle organizzazioni o sui gruppi di persone che forniscono specifica assistenza legale e sulle organizzazioni che possono aiutarli o informarli riguardo alle condizioni di accoglienza disponibili, compresa l'assistenza sanitaria (articolo 5, paragrafo 1, direttiva accoglienza).

6.1. Fornire i recapiti delle organizzazioni della società civile ai richiedenti

Un passo relativamente facile da compiere in grado di promuovere la partecipazione della società civile consiste nel fornire ai richiedenti informazioni sulle OSC consolidate nella fase più precoce possibile. Tali informazioni potrebbero includere informazioni sui servizi che diverse organizzazioni possono fornire ai richiedenti insieme ai recapiti.

⁽⁴⁾ Direttiva sulle procedure di asilo: [direttiva 2013/32/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione); direttiva sulle condizioni di accoglienza: [direttiva 2013/33/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione).

I servizi forniti possono essere evidenziati utilizzando icone/pittogrammi esplicativi e se gli opuscoli sono disponibili in diverse lingue parlate dai richiedenti potrebbero aumentarne l'utilità. Queste informazioni potrebbero anche essere messe a disposizione dei richiedenti utilizzando piattaforme digitali, applicazioni per telefoni cellulari ecc.

Gli opuscoli comuni elaborati dalla Commissione europea per informare i richiedenti in merito alla procedura Dublino comprendono uno spazio alla fine degli opuscoli in cui gli Stati membri possono aggiungere questo tipo di informazioni. Tali informazioni possono anche essere evidenziate e spiegate oralmente ai richiedenti quando ricevono gli opuscoli.

6.2. Cooperazione riguardante l'unità familiare

Le OSC possono svolgere un ruolo in particolare riguardo ai casi Dublino in cui un richiedente desidera ricongiungersi con un familiare che si trova in un altro Stato membro. Il regolamento Dublino III prevede tale cooperazione, ad esempio per quanto riguarda la ricerca della famiglia.

Esempio pratico

In Grecia, in quanto paese di primo arrivo con molti richiedenti sparsi sulle isole elleniche e con un'unità centrale Dublino ad Atene, la cooperazione tra le OSC e l'unità Dublino greca sostiene fortemente, in particolare, le procedure di unità familiare previste dal regolamento Dublino III. Durante la fase di screening Dublino, l'unità Dublino Individua le esigenze specifiche di ciascun caso Dublino per localizzare immediatamente i richiedenti tramite i loro rappresentanti. Di solito le organizzazioni della società civile contattano anche l'unità Dublino per garantire che il caso sia rinviato tempestivamente a tale unità.

A seconda della sede del richiedente, l'unità Dublino è a conoscenza delle OSC che operano presso il campo o rifugio specifico e possono facilmente contattarle, di solito in greco o inglese (senza necessità di interpretazione). L'OSC procede quindi a localizzare il richiedente per valutare ulteriormente le circostanze del caso e informarlo tempestivamente in merito alle azioni da intraprendere.

Le organizzazioni della società civile aiutano il richiedente a raccogliere la documentazione necessaria, traducono documenti con i propri interpreti, organizzano sessioni per raccogliere ulteriori prove, agevolano l'organizzazione degli appuntamenti, presentano i documenti all'autorità, informano il richiedente se lo Stato membro richiesto respinge una richiesta di presa in carico e gli ricordano di rispettare le scadenze.


Per i richiedenti che non vivono in un campo e che necessitano di ulteriore assistenza in relazione al loro caso Dublino, l'ufficio regionale competente per l'asilo fornisce loro un elenco di organizzazioni della società civile (incluse in un registro nazionale). Viene inoltre fornito un opuscolo contenente i requisiti specifici relativi all'unità familiare previsti dalla procedura Dublino dello Stato membro in cui risiedono i familiari del richiedente. In tal modo, al momento della registrazione il richiedente è informato tempestivamente affinché raccolga i documenti necessari (ad esempio documenti familiari, traduzioni, documenti medici ecc.).

L'unità Dublino greca ha inoltre collaborato con l'UNHCR, l'EASO, l'OIM e varie OSC al fine di creare e utilizzare un modulo di valutazione degli interessi superiori ai fini dell'attuazione del regolamento Dublino III ⁽⁵⁾.

⁽⁵⁾ Per ulteriori informazioni, cfr. la relazione del Consiglio d'Europa «[Family reunification for refugee and migrant children](#)» (Ricongiungimento familiare per i minori rifugiati e migranti) pagg. 70-71.

6.3. Attenuare le sfide in cooperazione con la società civile

Anche se la cooperazione tra le unità Dublino e la società civile può apportare benefici sia alle autorità che ai richiedenti, è importante riflettere sulle sfide che possono accompagnare tale cooperazione. Le autorità competenti in materia di asilo e le OSC hanno ruoli e responsabilità diversi ed è importante che questi siano chiari sia per le parti coinvolte che per i richiedenti.



Allegato I. Liste di controllo

1. Metodologia

Lista di controllo: preparazione di una sessione orale di erogazione di informazioni

Oggetto delle informazioni

- ☐ Verificare le informazioni esatte che devono essere comunicate al richiedente in una determinata fase dell'erogazione delle informazioni.
- ☐ Acquisire familiarità con i rilevanti aspetti Dublino del caso per adeguare i principali punti focali delle informazioni fornite in funzione delle esigenze e delle circostanze individuali del richiedente.

Strumenti e prodotti di informazione

- ☐ Assicurarsi di disporre di tutti i materiali cartacei da distribuire e di altri strumenti (nelle versioni linguistiche corrette).
- ☐ Preparare fonti supplementari per cercare informazioni nel caso in cui il richiedente richieda ulteriori informazioni.
- ☐ Disporre di un elenco di entità alle quali il richiedente potrebbe rivolgersi per ricevere il sostegno supplementare necessario.

Pianificazione pratica

- ☐ Se in presenza, individuare un luogo per fornire le informazioni in cui si può instaurare un clima di fiducia e avere una conversazione tranquilla con il richiedente.
- ☐ Se online, assicurarsi che la configurazione tecnologica funzioni correttamente e che si sia in grado di comunicare bene reciprocamente.
- ☐ Assicurarsi di avere accesso a un interprete.

2. Fasi del procedimento

Lista di controllo: informazioni essenziali sul contatto iniziale

Elementi fondamentali del sistema Dublino e del CEAS

- ☐ Il sistema Dublino è un sistema europeo utilizzato per determinare quale Stato membro sarà competente per la loro domanda di protezione internazionale.
- ☐ Il richiedente non è in grado di scegliere quale Stato membro sarà competente per l'esame della sua domanda. Solo uno Stato membro sarà competente.
- ☐ Tutti gli Stati membri sono vincolati dalle stesse norme minime concordate a livello europeo (diritti fondamentali, alloggio e altre esigenze di base).
- ☐ I diritti e gli obblighi del richiedente, compreso l'obbligo di cooperare con le autorità.
- ☐ La fuga o il danneggiamento dei documenti non andrà a vantaggio della procedura e non aiuterà il richiedente a evitare il processo di determinazione.

Informazioni di base sull'unità familiare

- ☐ Se un richiedente ha familiari presenti in un altro Stato membro, la procedura Dublino può essere utilizzata per ricongiungere il richiedente con la sua famiglia.
- ☐ Chi è considerato familiare e parente nella procedura Dublino (cfr. [l'allegato II. Possibilità di ricongiungimento familiare](#))?
- ☐ Se il richiedente e i suoi familiari desiderano ricongiungersi, dovranno comunicarlo per iscritto.
- ☐ È molto importante che il richiedente informi le autorità dell'ubicazione di eventuali familiari o parenti.
- ☐ Il richiedente deve raccogliere tutte le prove in suo possesso che possano contribuire a dimostrare i legami familiari.
- ☐ Il concetto di dipendenza (cfr. [l'allegato II. Possibilità di ricongiungimento familiare](#)).

Residenza o ingresso

- ☐ Se il richiedente non ha familiari in altri Stati membri, il rilascio di un permesso di soggiorno, di un visto, di un attraversamento della frontiera o di un soggiorno in un determinato paese può incidere su quale paese sarà competente.
- ☐ Se il richiedente è in possesso di documenti o elementi che possono fungere da prova o circostanza indiziaria riguardo all'ingresso, al soggiorno o alla residenza, dovrebbe raccogliergli e presentarli alle autorità.

Minori

- ☐ L'interesse superiore del minore è tenuto in primaria considerazione dagli Stati membri durante l'applicazione del regolamento Dublino III.
- ☐ I minori non accompagnati non sono tenuti a fornire un consenso scritto.
- ☐ I minori non accompagnati hanno diritto a un rappresentante.

Lista di controllo: Informazioni essenziali sul rilevamento delle impronte digitali**Assicurarsi che il richiedente capisca che cosa è un'impronta digitale**

- ☐ Tutti abbiamo impronte digitali individuali uniche e le loro immagini possono essere utilizzate per identificarci.

Chi deve essere sottoposto al rilevamento delle impronte digitali?

- ☐ Il rilevamento delle impronte digitali è obbligatorio per le persone di età pari o superiore a 14 anni che chiedono protezione internazionale in Europa, che sono fermate in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera esterna o che soggiornano illegalmente nel territorio di uno Stato membro.
- ☐ Le impronte digitali devono essere rilevate e verificate anche se il richiedente ha familiari o parenti in un altro Stato membro con cui desidera ricongiungersi.

Che cosa succederà con le impronte digitali dei richiedenti?

- ☐ Le impronte digitali saranno trasmesse a una banca dati delle impronte digitali denominata «Eurodac».
- ☐ Eurodac è una banca dati dell'UE per le impronte digitali che consente agli Stati membri di confrontare le impronte digitali dei richiedenti protezione internazionale.
- ☐ Le impronte digitali saranno controllate dalle autorità per verificare se il richiedente ha precedentemente presentato domanda di protezione internazionale o se è stato fermato in relazione all'attraversamento irregolare delle frontiere esterne dell'UE.
- ☐ Le impronte digitali possono anche essere confrontate con il sistema di informazione visti, che è una banca dati contenente informazioni sui visti rilasciati nello spazio Schengen.

Che cosa sarà conservato e per quanto tempo?

- ☐ Dieci impronte (digitali), il genere del richiedente, il paese in cui è stato effettuato il rilevamento delle impronte e il luogo e la data della domanda di protezione internazionale (se del caso).
- ☐ Le impronte digitali saranno conservate per dieci anni (nel caso di domande di protezione internazionale) o per 18 mesi (in caso di attraversamento irregolare della frontiera).
- ☐ Dopo questo periodo il sistema cancella automaticamente i dati.

Chi può avere accesso alle impronte digitali del richiedente?

- ☐ Le autorità che determinano lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale.
- ☐ Nel rispetto di condizioni rigorose, la polizia e l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) possono accedere ai dati se indagano su reati gravi.
- ☐ Le informazioni non saranno mai condivise con il paese di origine del richiedente.

Quali sono i diritti dei richiedenti?

- ☐ Il richiedente ha il diritto di accedere ai dati.
- ☐ Il richiedente ha il diritto di ottenere una copia dei dati.
- ☐ Il richiedente ha il diritto di rettificare e cancellare i dati in caso di errori.

Lista di controllo: informazioni essenziali durante la presentazione e il colloquio personale Dublino

Informazioni basilari sul sistema Dublino

- ☐ L'ambito di applicazione territoriale del regolamento Dublino III si applica in 31 paesi.
- ☐ La procedura Dublino stabilisce quale singolo paese è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale di un richiedente. Un richiedente può essere trasferito da un paese a un altro paese che è competente per l'esame della domanda.
- ☐ Il regolamento Dublino III mira a garantire che una domanda di protezione internazionale sia esaminata nel merito da uno Stato membro. Garantisce che un richiedente non presenti più domande in più paesi allo scopo di prolungare il soggiorno nei paesi Dublino.
- ☐ Fino a quando non sarà stato deciso quale paese è competente per l'esame della domanda del richiedente, le autorità non esamineranno i dettagli di tale domanda.
- ☐ Termini applicabili (cfr. l'[allegato III. Termini del regolamento Dublino III](#)).

Criteri di competenza

- ☐ I criteri per determinare lo Stato membro competente e la loro gerarchia.
- ☐ Se il richiedente non desidera ricongiungersi con familiari in un altro Stato membro, non è detto che la domanda venga necessariamente trattata dove il richiedente si trova attualmente. Potrebbe trattarsi di un altro Stato membro determinato come competente sulla base di altri criteri.

Fornire alle autorità prove e indizi

- ☐ Importanza di fornire alle autorità tutte le informazioni di cui dispone il richiedente in merito alla presenza di familiari o parenti in uno qualsiasi dei paesi Dublino.
- ☐ Importanza di fornire qualsiasi altra informazione che possa essere pertinente per determinare il paese competente per l'esame della domanda di protezione internazionale.
- ☐ Il richiedente deve inoltre fornire qualsiasi atto o documento in suo possesso che contenga informazioni pertinenti.
- ☐ La cooperazione con le autorità è nell'interesse sia del richiedente sia delle autorità.

Esigenze particolari

- ☐ Spiegare al richiedente quali sono le esigenze particolari, l'aiuto disponibile, quali organizzazioni o autorità sono responsabili dell'erogazione di tali servizi e come è possibile accedervi.
- ☐ Il richiedente dovrebbe essere invitato in modo proattivo a informare le autorità in merito a eventuali esigenze particolari.

Lista di controllo: notifica al richiedente della decisione di trasferimento**Spiegare la decisione e le relative motivazioni**

- ☐ Spiegare perché e in base a quali criteri un altro Stato membro è stato ritenuto competente per l'esame della domanda di protezione internazionale.
- ☐ L'esame della domanda di protezione internazionale sarà effettuato dopo il trasferimento del richiedente nello Stato membro competente.

Norme comuni in tutta Europa

- ☐ Tutti gli Stati membri devono applicare le norme minime stabilite nelle disposizioni del CEAS o norme nazionali analoghe per quanto riguarda i diritti del richiedente in ambiti quali l'alloggio e altre esigenze di base.
- ☐ Il richiedente riceverà un trattamento equo della sua domanda di protezione internazionale nello Stato membro competente.

Mezzi di ricorso disponibili

- ☐ Chiarire con il richiedente se intende presentare ricorso contro la decisione di trasferimento per ottenere alcune informazioni sull'eventuale prosecuzione del procedimento.
- ☐ Fornire informazioni sui mezzi di ricorso disponibili.
- ☐ Spiegare i termini applicabili, compreso il diritto di chiedere l'effetto sospensivo, se del caso.
- ☐ Chiarire al richiedente che, se non impugna la decisione, questa diventa esecutiva alla scadenza dei termini.

Assistenza legale

- ☐ Ricordare al richiedente il diritto di ricevere assistenza legale.
- ☐ Recapiti delle persone o delle entità che possono fornire tale assistenza legale.
- ☐ Misure pratiche necessarie per ricevere questo sostegno.

Circostanze pratiche del trasferimento

- ☐ Termini per effettuare il trasferimento.
- ☐ Calendario delle prossime riunioni (se possibile).
- ☐ Luogo e data in cui la persona dovrebbe comparire nello Stato membro ricevente.
- ☐ Importanza di cooperare con le autorità e le potenziali conseguenze della mancata cooperazione.

Lista di controllo: informazioni essenziali da fornire nella preparazione di un trasferimento**Circostanze pratiche del trasferimento**

- ☐ Fornire quanto prima il maggior numero possibile di dettagli pratici sulle modalità del trasferimento.
- ☐ Consigli pratici su come preparare il bagaglio a mano da portare con sé durante il trasferimento.
- ☐ Ricordare al richiedente che viene trasferito in un paese vincolato dalle stesse norme minime di protezione.

3. Criteri di Dublino

Lista di controllo: fornire informazioni sui criteri di competenza di cui al regolamento Dublino III

Familiari per richiedenti adulti

- ☐ Il coniuge o il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile.
- ☐ Qualsiasi bambino/ragazzo che sia ancora minorenne (di età inferiore a 18 anni).

Familiari e parenti di minori non accompagnati

- ☐ Genitori
- ☐ Un adulto responsabile del minore
- ☐ Fratelli e sorelle
- ☐ Zie e zii
- ☐ Nonni

Criteri generali per l'attribuzione della responsabilità sulla base di criteri familiari

- ☐ Le persone devono essere presenti nello Stato membro in qualità di richiedenti o di beneficiari di protezione internazionale. Per i minori non accompagnati, le persone devono essere legalmente presenti nello Stato membro.
- ☐ Il richiedente non è obbligato al ricongiungimento con un familiare se non lo desidera.
- ☐ Anche la persona con cui desidera ricongiungersi deve fornire un consenso scritto.

L'interesse superiore dei minori non accompagnati

- ☐ Spiegare lo scopo della valutazione dell'interesse superiore e ciò che comporta.
- ☐ Un trasferimento in un altro Stato membro ai sensi del regolamento Dublino III può avvenire solo se è nell'interesse superiore del minore.
- ☐ Ciò che è nell'interesse superiore del minore è valutato dallo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione, in cooperazione con l'altro Stato membro.

Quando diversi familiari e/o fratelli di minore età non coniugati presentano domanda di protezione internazionale nel medesimo Stato membro simultaneamente e se l'applicazione dei criteri enunciati nel regolamento Dublino III porterebbe a trattarle separatamente, la determinazione dello Stato membro competente si basa su quanto segue

- ☐ Lo Stato membro che in base ai criteri è competente per la presa in carico del maggior numero di essi.
- ☐ Negli altri casi, è competente lo Stato membro che i criteri designano come competente per l'esame della domanda del più anziano di essi.

Titoli di soggiorno e visti

- ☐ Se al richiedente è stato rilasciato un titolo di soggiorno o un visto, ciò può essere importante per stabilire lo Stato membro competente.

I titoli di soggiorno non incidono sulla determinazione dello Stato membro competente se sono rilasciati durante il periodo richiesto per eseguire quanto riportato di seguito

- ☐ Determinare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale.
- ☐ Esaminare una domanda di protezione internazionale.
- ☐ Esaminare una domanda di permesso di soggiorno.

Per quanto riguarda i criteri di ingresso, occorre spiegare

- ☐ Che si applicano se non si applicano gli altri criteri, quali i legami familiari, il soggiorno precedente, i visti ecc.
- ☐ Che cosa costituisce un ingresso irregolare.
- ☐ Che la competenza cessa 12 mesi dopo la data di attraversamento clandestino della frontiera.

Per quanto riguarda gli ingressi senza visto, occorre osservare

- ☐ Che è importante informare le autorità se al richiedente è stato consentito di entrare legalmente nel territorio degli Stati membri senza visto.

Per quanto riguarda le domande nella zona internazionale di transito di un aeroporto

- ☐ Che è importante informare le autorità se il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale all'aeroporto al suo arrivo.

Lista di controllo: fornire informazioni sulla dipendenza

La dipendenza può essere presa in considerazione se

- ☐ Il richiedente è dipendente dall'assistenza del figlio, del fratello o del genitore legalmente residente in uno degli Stati membri.
- ☐ Il figlio, il fratello o il genitore del richiedente dipende dalla loro assistenza.

Criteri generali per l'attribuzione della competenza sulla base di criteri familiari

- ☐ I legami familiari esistevano già nel paese di origine.
- ☐ Il richiedente e il familiare/parente indicano entrambi per iscritto che desiderano ricongiungersi.
- ☐ Il figlio, il fratello o il genitore è in grado di fornire assistenza alla persona a carico.

Il regolamento Dublino III elenca i motivi di una possibile dipendenza riportati di seguito

- ☐ Gravidanza
- ☐ Maternità recente
- ☐ Malattia grave
- ☐ Grave disabilità
- ☐ Età avanzata

Lista di controllo: fornire informazioni sulle clausole discrezionali

Considerazioni generali nel fornire informazioni

- ☐ al richiedente che, affinché un trasferimento sia possibile ai sensi di questa clausola, è necessaria non solo una richiesta dello Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione, ma anche un'accettazione da parte dello Stato membro richiesto.
- ☐ Prestare particolare attenzione a gestire le aspettative dei richiedenti nel fornire informazioni su tali disposizioni.

Riguardo alla clausola di sovranità (articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III)

- ☐ Ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale che gli è stata presentata, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel regolamento Dublino III.

Una richiesta di applicazione della clausola umanitaria (articolo 17, paragrafo 2, del regolamento Dublino III) può essere presentata a un altro Stato membro

- ☐ Prima che sia adottata una prima decisione sul merito di tale domanda.
- ☐ Procedere al ricongiungimento di persone legate da qualsiasi vincolo di parentela per ragioni umanitarie, fondate in particolare su considerazioni familiari o culturali, anche se tale altro Stato membro non è competente ai sensi dei criteri definiti negli articoli relativi alla famiglia e alla dipendenza.
- ☐ Se entrambe le parti acconsentono a tale procedura.

Allegato II. Possibilità di ricongiungimento familiare



minori non accompagnati

ricongiungimento con
familiari o fratelli

*Articolo 8, paragrafo 1, del
regolamento Dublino III*

- I minori non accompagnati possono essere ricongiunti **con un familiare** (genitore/i o fratello/i in un altro Stato membro)
- Il familiare deve essere **presente legalmente** in tale paese
- È necessario che la famiglia esista già nel paese di origine
- Tale ricongiungimento dovrebbe essere nell'**interesse superiore del minore**



minori non accompagnati

ricongiungimento con
parenti

*Articolo 8, paragrafo 2, del
regolamento Dublino III*

- I minori non accompagnati possono essere ricongiunti **con un parente** (zia/zio o nonno/i in un altro Stato membro)
- Il parente deve essere **presente legalmente** in tale paese
- Il parente dovrebbe **essere in grado di occuparsi** del minore non accompagnato
- Tale ricongiungimento dovrebbe essere nell'**interesse superiore del minore**



richiedenti adulti

ricongiungimento con
beneficiari di protezione
internazionale

*Articolo 9 del regolamento
Dublino III*

- Un richiedente può ricongiungersi **con un familiare** (cfr. articolo 2, lettera g), del regolamento Dublino III) **che ha ottenuto protezione internazionale in un altro Stato membro**
- Non è necessario che tale famiglia esista già nel paese di origine
- Sia il richiedente che il familiare devono dare il loro **consenso per iscritto**




richiedenti adulti

ricongiungimento con un
richiedente protezione
internazionale

*Articolo 10 del regolamento
Dublino III*

- Un richiedente può ricongiungersi con un **familiare** (cfr. articolo 2, lettera g), del regolamento Dublino III) **che ha presentato in un altro Stato membro una domanda di protezione internazionale** sulla quale non è ancora stata adottata una prima decisione di merito
- Sia il richiedente che il familiare devono dare il loro **consenso per iscritto**



richiedenti adulti


in una situazione di
dipendenza

*Articolo 16 del regolamento
Dublino III*


- Il richiedente e un figlio, un fratello o un genitore in un altro Stato membro possono essere ricongiunti
- Se il richiedente è **dipendente dall'assistenza** di uno di essi o viceversa
- Se l'assistenza è necessaria a causa di una gravidanza, di una maternità recente, di una malattia grave, di una grave disabilità o età avanzata
- Il figlio, il fratello o il genitore deve essere **legalmente residente** ed è necessario che i **legami familiari** esistessero nel paese di origine
- Tutte le persone interessate devono fornire il loro **consenso per iscritto**

Allegato III. Calendario del regolamento Dublino III


Termini in caso di **risposta pertinente di Eurodac**



Termini in caso di mancata **risposta pertinente di Eurodac**



Termini per il trasferimento



Allegato IV. Domande frequenti

Il presente capitolo comprende domande o dichiarazioni relative alla procedura Dublino che sono comunemente poste dai richiedenti, corredate di elementi di risposta suggeriti.

Si prega di osservare che non tutte le domande della sezione seguente saranno comuni in ogni Stato membro, in quanto i diversi Stati membri si trovano ad affrontare sfide diverse a seconda dell'ubicazione geografica e di altre variabili.

1. Unità familiare	
1.1	Voglio ricongiungermi con la persona X nel paese Y? Potete aiutarmi?
1.2	Con chi posso ricongiungermi?
1.3	Perché non posso ricongiungermi con i miei figli adulti?
1.4	Che tipo di informazioni mi servono per dimostrare di avere un legame con la mia famiglia?
1.5	Ho perso i documenti durante il viaggio, come posso fornire la prova dei legami familiari?
1.6	Non ho ancora presentato domanda di protezione internazionale, posso comunque ricongiungermi con la mia famiglia?
1.7	Ho ottenuto una decisione di primo grado, posso ancora ricongiungermi con la mia famiglia in un altro Stato membro?

2. Determinazione dello Stato membro competente	
2.1	Che cosa succederà dopo il colloquio Dublino?
2.2	Potrei avere un visto dal paese X, ma non ho mai voluto recarmi in questo paese e non l'ho mai visitato venendo qui. Perché sarebbero responsabili loro della mia domanda?
2.3	Che cosa succede se l'altro Stato membro respinge la richiesta di prendere in carico la mia domanda?
2.4	Nessuno qui è interessato a capire perché ho dovuto lasciare il mio paese per chiedere protezione, perché non mi rivolgete domande su cosa mi è successo nel mio paese di origine?
2.5	Non sarò più un minore quando invierete la richiesta; è un problema?

3. Termini e attesa	
3.1	Per quanto tempo devo aspettare prima di decidere quale Stato membro sarà competente per la mia domanda?
3.2	Quando invierete la richiesta di presa in carico della mia domanda all'altro paese, come posso calcolare i termini?
3.3	Come si calcola il termine di trasferimento di sei mesi?
3.4	Quanto tempo devo aspettare per essere trasferito nello Stato membro X?

4. Trasferimenti e ricorsi	
4.1	Posso pagarmi il biglietto da solo in modo da partire prima?
4.2	Non voglio essere trasferito nello Stato membro X, come posso presentare ricorso contro questa decisione?
4.3	Non voglio essere trasferito nello Stato membro X, posso invece tornare volontariamente nel mio paese di origine?
4.4	Non voglio tornare nello Stato membro X. La persona X non è dovuta andare e il mio caso è identico, perché io devo ritornarci?
4.5	La mia domanda è stata respinta nello Stato membro X. Se sarò trasferito, sarò rinviato nel mio paese di origine. Non posso tornare nel mio paese di origine, mi ci invierete?
4.6	Lo Stato membro competente ha legami amichevoli con il governo del mio paese di origine che mi ha perseguitato, devo per forza andarci?
4.7	Lo Stato membro X non mi ha fornito nulla. Non posso ritornarci.

1. Unità familiare



1.1. Voglio ricongiungermi con la persona X nel paese Y? Potete aiutarmi?



Sì. Il regolamento Dublino III può essere utilizzato per il ricongiungimento delle persone a determinate condizioni specifiche. Le possibilità di unità familiare ai sensi del regolamento Dublino III sono illustrate nell'[allegato II. Possibilità di ricongiungimento familiare](#).

Spiegare:

- le definizioni di famiglia e il funzionamento dei criteri familiari del regolamento Dublino III;
- quali elementi di prova potrebbero essere necessari per stabilire tale nesso;
- che l'autorità dello Stato membro in questione deve fornire queste informazioni alle autorità dell'altro Stato membro.



1.2. Con chi posso ricongiungermi?



Il regolamento Dublino III prevede norme specifiche su chi può ricongiungersi, che variano a seconda che si tratti di un adulto o di un minore non accompagnato. Le possibilità di unità familiare ai sensi del regolamento Dublino III sono illustrate nell'[allegato II. Possibilità di ricongiungimento familiare](#).

Spiegare:

- i criteri familiari e le varie persone alle quali il richiedente potrebbe ricongiungersi a seconda della situazione individuale;
- se il richiedente è a carico di uno di tali familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela o se uno di questi dipende dal richiedente, è importante informarne le autorità affinché ciò possa essere preso in considerazione;
- che l'autorità dello Stato membro in questione deve fornire queste informazioni alle autorità dell'altro Stato membro.

Prendere in considerazione:

- se si forniscono informazioni sull'unità familiare attraverso le clausole discrezionali, prestare particolare attenzione a gestire le aspettative del richiedente.

**1.3. Perché non posso ricongiungermi con i miei figli adulti?**

Il regolamento Dublino III prevede norme specifiche su chi può ricongiungersi e, nella maggior parte dei casi, non offre la possibilità di ricongiungimento con i figli adulti. Le possibilità di unità familiare ai sensi del regolamento Dublino III sono illustrate nell'[allegato II. Possibilità di ricongiungimento familiare](#).

Spiegare:

- la definizione di familiari di cui al regolamento Dublino III e precisare che si tratta delle norme concordate tra il Parlamento europeo e il Consiglio;
- se il richiedente è a carico dei propri figli adulti o se uno di questi dipende dal richiedente, è importante informarne le autorità affinché ciò possa essere preso in considerazione; assicurarsi di gestire le aspettative del richiedente al riguardo.

Prendere in considerazione:

- se si forniscono informazioni sull'unità familiare attraverso le clausole discrezionali, prestare particolare attenzione a gestire le aspettative del richiedente.

**1.4. Che tipo di informazioni mi servono per dimostrare di avere un legame con la mia famiglia?**

Il regolamento Dublino III prevede norme sull'uso degli elementi di prova e delle circostanze indiziarie nella procedura Dublino. Il regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione contiene, nell'allegato II, elenchi degli elementi di prova e delle circostanze indiziarie. Esempi dei tipi di elementi di prova che possono essere utilizzati nella procedura Dublino sono reperibili nella [sezione 1.12. Elementi di prova nella procedura Dublino](#).

Spiegare:

- fornendo esempi pratici su ciò che può costituire un elemento di prova;
- come presentare gli elementi di prova all'autorità;
- come accedere a qualsiasi assistenza disponibile per raccogliere elementi di prova o rintracciare legami familiari.

Prendere in considerazione:

- se si forniscono informazioni sull'unità familiare attraverso le clausole discrezionali, prestare particolare attenzione a gestire le aspettative del richiedente.

**1.5. Ho perso i documenti durante il viaggio, come posso fornire la prova dei legami familiari?**

Il regolamento Dublino III prevede norme sull'uso degli elementi di prova e delle circostanze indiziarie nella procedura Dublino. Il regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione contiene, nell'allegato II, elenchi degli elementi di prova e delle circostanze indiziarie. Esempi dei tipi di elementi di prova che possono essere utilizzati nella procedura Dublino sono reperibili nella [sezione 1.12. Elementi di prova nella procedura Dublino](#).

Spiegare:

- che esistono diversi modi per dimostrare i legami familiari e fornire esempi concreti su eventuali elementi di prova che potrebbero essere forniti dal richiedente;
- che, sebbene i documenti originali siano validi, il richiedente potrebbe anche fornire copie o fotografie di documenti pertinenti qualora non fosse più in possesso degli originali.



1.6. Non ho ancora presentato domanda di protezione internazionale, posso ancora ricongiungermi con la mia famiglia?



Il ricongiungimento familiare ai sensi del regolamento Dublino III è possibile solo se la persona ha presentato una domanda di protezione internazionale.

Spiegare:

- che la procedura Dublino inizia nel momento in cui si presenta la domanda di protezione internazionale e che pertanto il ricongiungimento attraverso la procedura Dublino non può avvenire a meno che la persona in questione non abbia presentato domanda di protezione internazionale.



1.7. Ho ottenuto una decisione di primo grado, posso ancora ricongiungermi con la mia famiglia in un altro Stato membro?



Se il proprio caso è già stato esaminato nel paese in questione, non è possibile ricongiungersi con i familiari in un altro Stato membro mediante la procedura Dublino.

Spiegare:

- se il proprio caso è già stato esaminato nel paese in questione, non è possibile ricongiungersi con i familiari in un altro Stato membro mediante la procedura Dublino;
- i familiari che soggiornano legalmente in un altro Stato membro potrebbero chiedere alle autorità di tale Stato membro se soddisfano i requisiti per altre forme di ricongiungimento familiare non correlate al regolamento Dublino;
- in generale, il processo di ricongiungimento familiare non può essere valido in combinazione con una procedura nazionale o con un altro programma europeo (ad esempio il programma di ricollocazione volontaria).

2. Determinazione dello Stato membro competente



2.1. Che cosa succederà dopo il colloquio Dublino?



L'autorità dello Stato membro determinerà se essa o un altro Stato membro sia competente per l'esame della domanda di protezione internazionale.

Spiegare:

- le fasi successive del procedimento, compresa la possibilità di un procedimento giudiziario.

Prendere in considerazione:

- si potrebbe dover spiegare la differenza tra la decisione dell'autorità e un procedimento giudiziario;
- fornire informazioni sui tempi previsti per le procedure può contribuire a gestire le aspettative dei richiedenti. I termini del regolamento Dublino III sono riportati nell'[allegato III](#).

**2.2. Potrei avere un visto dal paese X, ma non ho mai voluto recarmi in questo paese e non l'ho mai visitato venendo qui. Perché sarebbero responsabili loro della mia domanda?**

Per quanto riguarda i visti, lo Stato membro che ha reso possibile l'ingresso nello spazio Schengen è considerato competente sulla base di criteri oggettivi.

Spiegare:

- non fa differenza se il richiedente ha previsto di recarsi in tale paese o intende recarsi in tale paese, lo Stato membro che ha reso possibile l'ingresso nello spazio Schengen è considerato competente sulla base di criteri oggettivi.

**2.3. Che cosa succede se l'altro Stato membro respinge la richiesta di prendere in carico la mia domanda?**

Il richiedente non ha la possibilità di presentare ricorso contro il rifiuto da parte dell'altro Stato membro di prendere in carico la sua domanda. Se il richiedente non è trasferito in un altro Stato membro, lo Stato membro in cui soggiorna attualmente esaminerà la domanda di protezione internazionale

Spiegare:

- il richiedente non ha la possibilità di presentare ricorso contro il rifiuto da parte dell'altro Stato membro di prendere in carico la sua domanda;
- se lo Stato membro richiedente ritiene che il rifiuto di un altro Stato membro di prendere o riprendere in carico un richiedente si basa su un errore di valutazione o se dispone di elementi di prova supplementari per presentare una richiesta di riesame, se i termini lo consentono;
- se il richiedente non è trasferito in un altro Stato membro, lo Stato membro in cui ha presentato la domanda esamina la domanda di protezione internazionale.

**2.4. Nessuno qui è interessato a capire perché ho dovuto lasciare il mio paese per chiedere protezione, perché non mi rivolgete domande su cosa mi è successo nel mio paese di origine?**

Le autorità devono innanzitutto stabilire lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale.

Spiegare:

- il richiedente sarà invitato a raccontare tutta la sua storia e a sottolineare lo scopo dell'attuale interazione con le autorità;
- occorre innanzitutto determinare quale paese sarà competente per la domanda prima che le autorità inizino a esaminare in dettaglio ciò che è accaduto nel paese di origine.

Prendere in considerazione:

- i richiedenti che si aspettano di raccontare l'intera storia di ciò che è successo nel loro paese di origine possono essere delusi se non hanno avuto l'opportunità di farlo; ciò potrebbe dare la sensazione che le autorità non si preoccupino di quanto avrebbe potuto accadere e genera sfiducia.



2.5. Non sarò più un minore quando invierete la richiesta; è un problema?



Se il richiedente era un minore al momento della presentazione della domanda di protezione in uno Stato membro, sarà comunque considerato un minore per quanto riguarda i criteri utilizzati per determinare lo Stato membro competente, anche nel caso in cui compia 18 anni. Ciò non si applica tuttavia per quanto riguarda la dipendenza, la clausola umanitaria e talune garanzie procedurali.

Spiegare:

- se il richiedente era un minore al momento della presentazione della domanda di protezione in uno Stato membro, sarà comunque considerato un minore per quanto riguarda i criteri utilizzati per determinare lo Stato membro competente, anche nel caso in cui compia 18 anni;
- questa disposizione si applica ai principali criteri di competenza di cui al capo III del regolamento Dublino III, se possono applicarsi la dipendenza o il ricorso alla clausola umanitaria, sarà invece presa in considerazione l'età attuale del richiedente;
- sebbene la determinazione dello Stato membro competente si basi sull'età al momento della presentazione, il richiedente potrebbe essere trattato come un adulto per quanto riguarda talune garanzie procedurali e le modalità pratiche, ad esempio durante un trasferimento.

3. Scadenze e attesa



3.1. Per quanto tempo devo aspettare prima che venga deciso quale Stato membro sarà competente per la mia domanda?



I termini per l'invio di una richiesta a un altro Stato membro e il termine entro il quale tale Stato membro deve rispondere sono stabiliti nel regolamento Dublino III. Esistono scadenze diverse per i diversi tipi di richieste. I termini del regolamento Dublino III sono riportati nell'[allegato III. Termini del regolamento Dublino III](#).

Spiegare:

- il termine per richiedere un trasferimento ai sensi del regolamento Dublino III e il termine entro il quale lo Stato membro richiesto deve rispondere, nonché il termine per il trasferimento nel caso in cui lo Stato membro richiesto accetti la richiesta di trasferimento;
- la procedura Dublino non dipende solo dalla propria amministrazione, ma dipende anche dalla cooperazione con le autorità di altri Stati membri.

Prendere in considerazione:

- se è possibile fornire al richiedente una stima più precisa sul suo caso in base alla propria esperienza e ai tempi attuali di gestione dei casi, ciò può essere utile; fornire al richiedente previsioni realistiche sui tempi della procedura può contribuire a gestire le sue aspettative.



3.2. Quando invierete la richiesta di presa in carico della mia domanda all'altro paese, come posso calcolare i termini?



Il termine per l'invio della richiesta decorre dalla presentazione della domanda di protezione internazionale e il termine per la risposta decorre dal momento in cui la richiesta è ricevuta dall'altro Stato membro. I termini del regolamento Dublino III sono riportati nell'[allegato III. Termini del regolamento Dublino III](#).

Spiegare:

- le fasi e i termini della procedura Dublino, adattati al caso specifico del richiedente (ad esempio se vi è una risposta pertinente di Eurodac);
- I termini per lo Stato membro richiedente decorrono dal momento in cui il richiedente presenta la domanda e il termine per lo Stato membro richiesto decorre dal momento in cui riceve la richiesta.



3.3. Come si calcola il termine di trasferimento di sei mesi?




Il termine è calcolato a partire dalla data in cui l'altro Stato membro ha accettato la richiesta. Se la decisione di trasferimento è stata oggetto di ricorso o revisione, il termine per il trasferimento decorre dalla decisione definitiva sul ricorso o sulla revisione, se è stato concesso un effetto sospensivo. I termini del regolamento Dublino III sono riportati nell'[allegato III. Termini del regolamento Dublino III](#).

Spiegare:


- il termine è calcolato a partire dalla data in cui l'altro Stato membro ha accettato la richiesta di presa o di ripresa in carico del richiedente;
- se la decisione di trasferimento è stata sottoposta a ricorso, informare il richiedente che il termine per il trasferimento decorre dalla decisione definitiva sul ricorso o sulla revisione, se è stato concesso un effetto sospensivo.


Prendere in considerazione:

- indicare al richiedente la data applicabile nel suo caso, se è nota.

?	3.4. Quanto tempo devo aspettare per essere trasferito nello Stato membro X?
	<p><i>Il termine per il trasferimento è di sei mesi, prorogabile a 12 mesi se il richiedente è trattenuto o fino a 18 mesi in caso di fuga. Il termine è calcolato a partire dalla data in cui l'altro Stato membro ha accettato la richiesta. I termini del regolamento Dublino III sono riportati nell'allegato III. Termini del regolamento Dublino III.</i></p>
<p>Spiegare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ il termine di trasferimento di sei mesi, prorogabile a 12 o 18 mesi a determinate condizioni; ■ la procedura Dublino non dipende solo dalla propria amministrazione, ma dipende anche dalla cooperazione con le autorità dell'altro Stato membro. <p>Prendere in considerazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ che se è possibile fornire al richiedente una stima più precisa del suo caso sulla base della propria esperienza e dei tempi attuali di gestione dei casi, ciò può essere utile; ■ fornire al richiedente previsioni realistiche sui tempi della procedura può contribuire a gestire le sue aspettative. 	

4. Trasferimenti e ricorsi

?	4.1. Posso pagarmi il biglietto da solo in modo da partire prima?
	<p><i>Il trasferimento deve essere organizzato tra le autorità dei due Stati membri. Se il richiedente vuole partire prima, può mettersi in contatto con le autorità e comunicare loro che intende partire volontariamente, in modo che le autorità possano organizzare il trasferimento il prima possibile e in collaborazione con il richiedente. I termini del regolamento Dublino III sono riportati nell'allegato III. Termini del regolamento Dublino III.</i></p>
<p>Spiegare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ il trasferimento deve essere organizzato tra le autorità dei due Stati membri che devono, nella fattispecie, comunicarsi le informazioni reciprocamente; ■ le modalità pratiche che si applicheranno nel caso specifico per quanto riguarda la supervisione o meno della partenza, l'organizzazione dei documenti di viaggio ecc. 	

?	4.2. Non voglio essere trasferito nello Stato membro X, come posso presentare ricorso contro questa decisione?
	<p><i>Il regolamento Dublino III stabilisce il diritto a un ricorso effettivo sotto forma di ricorso o riesame. Le modalità e i termini specifici applicabili sono decisi da ciascuno Stato membro.</i></p>
<p>Spiegare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ le norme nazionali applicabili ai ricorsi, i termini pertinenti nel proprio paese e, se del caso, la procedura per richiedere l'effetto sospensivo; ■ il diritto a ricevere assistenza legale, i recapiti delle persone o delle entità che possono fornire tale assistenza e le misure concrete necessarie per riceverla. 	

**4.3. Non voglio essere trasferito nello Stato membro X, posso invece tornare volontariamente nel mio paese di origine?***Occorre spiegare le norme che si applicano al rimpatrio volontario nel proprio Stato membro e se ciò possa costituire o meno un'opzione nel caso specifico.***Spiegare:**

- le conseguenze della revoca della domanda di protezione internazionale e la possibilità che il richiedente intenda realmente procedere in tal senso;
- le norme pertinenti che si applicano al rimpatrio volontario nello Stato membro in questione e se ciò possa o meno costituire un'opzione nel caso del richiedente.

**4.4. Non voglio tornare nello Stato membro X. La persona X non è dovuta andare e il mio caso è identico, perché io devo ritornarci?***I criteri per determinare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale devono essere esaminati singolarmente in ciascun caso.***Spiegare:**

- le circostanze variano da un caso all'altro e sono esaminate singolarmente;
- la soluzione migliore è quella di concentrarsi sul proprio caso, poiché l'altro caso potrebbe sembrare simile, mentre una piccola differenza è in grado di cambiare completamente la situazione.

Prendere in considerazione:

- non partecipare alla discussione di casi apparentemente «identici» riguardanti altri richiedenti, ogni richiedente ha diritto alla privacy e alla protezione dei dati;
- se si tratta di una risposta pertinente di Eurodac, spiegarne la categoria e il significato, nel modo più semplice possibile.

**4.5. La mia domanda è stata respinta nello Stato membro X. Se sarò trasferito, sarò rinviato nel mio paese di origine. Non posso tornare nel mio paese di origine, mi ci invierete?***I trasferimenti Dublino sono effettuati solo tra Stati membri.***Spiegare:**

- le parti pertinenti del CEAS e che, all'arrivo, una nuova domanda di protezione internazionale (se presentata) sarà trattata da tale Stato membro conformemente alle norme pertinenti;
- i trasferimenti Dublino sono effettuati solo tra Stati membri.



4.6. Lo Stato membro competente ha legami amichevoli con il governo del mio paese di origine che mi ha perseguitato, devo per forza andarci?



Tutti gli Stati membri hanno l'obbligo giuridico di rispettare il principio di non-refoulement e sono considerati paesi sicuri per i cittadini di paesi terzi e per gli apolidi. La politica estera di uno Stato membro non incide sulla determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, né sull'esame di tale domanda.

Spiegare:

- ogni Stato membro ha aderito al principio di *non-refoulement* ed è tenuto a rispettarlo;
- le autorità dello Stato membro competente esaminano la domanda di protezione internazionale in modo obiettivo e conformemente alle norme comuni europee, indipendentemente dalle relazioni diplomatiche tra i due paesi.



4.7. Lo Stato membro X non mi ha fornito nulla. Non posso ritornarci.



Tutti gli Stati membri sono vincolati dalle norme concordate a livello di UE o applicano norme nazionali analoghe per quanto riguarda i diritti del richiedente su aspetti quali l'alloggio e altre esigenze di base.

Spiegare:

- tutti gli Stati membri sono vincolati dalle norme concordate a livello di UE o applicano norme nazionali analoghe per quanto riguarda i diritti del richiedente su aspetti quali l'alloggio e le altre esigenze di base.
- Se al richiedente è concessa la protezione internazionale, godrà di diritti supplementari.

Prendere in considerazione:

- chiedere al richiedente che cosa intende più concretamente con questa affermazione e considerare la situazione che ha vissuto in precedenza.

Per contattare l'UE

Di persona

I centri di informazione Europe Direct sono centinaia, disseminati in tutta l'Unione europea. Potete trovare l'indirizzo del centro più vicino sul sito https://europa.eu/european-union/contact_it

Telefonicamente o per e-mail

Europe Direct è un servizio che risponde alle vostre domande sull'Unione europea. Il servizio è contattabile:

- al numero verde: 00 800 6 7 8 9 10 11 (presso alcuni operatori queste chiamate possono essere a pagamento),
- al numero +32 22999696, oppure
- per e-mail dal sito https://europa.eu/european-union/contact_it

Per informarsi sull'UE

Online

Il portale Europa contiene informazioni sull'Unione europea in tutte le lingue ufficiali:
https://europa.eu/european-union/index_it

Pubblicazioni dell'UE

È possibile scaricare o ordinare pubblicazioni dell'UE gratuite e a pagamento dal sito <http://op.europa.eu/it/publications>

Le pubblicazioni gratuite possono essere richieste in più esemplari contattando Europe Direct o un centro di informazione locale (cfr. https://europa.eu/european-union/contact_it).

Legislazione dell'UE e documenti correlati

La banca dati Eur-Lex contiene la totalità della legislazione UE dal 1952 in poi in tutte le versioni linguistiche ufficiali: <http://eur-lex.europa.eu>

Open Data dell'UE

Il portale Open Data dell'Unione europea (<http://data.europa.eu/euodp/it>) dà accesso a un'ampia serie di dati prodotti dall'Unione europea. I dati possono essere liberamente utilizzati e riutilizzati per fini commerciali e non commerciali.



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea